

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

**CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA POLITICA E STUDI
CULTURALI**

TESI DI LAUREA

**Analisi del linguaggio di genere all'interno delle sentenze italiane.
Tre casi studio**

Relatrice

Prof.ssa Cristina Meini

Correlatore

Prof. Stefano Saluzzo

Candidata

Dott.ssa Ludovica Maria Mattioli

ANNO ACCADEMICO

2022/2023

Introduzione

Linguaggio di genere in Italia

1.1 Sessismo linguistico.....	p.5
1.2 Alma Sabatini.....	p.7
1.2.1 Dissimmetrie grammaticali e semantiche.....	p.7
1.2.2 Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana.....	p.12

Analisi linguistica

2.1 Ingiustizia discorsiva.....	p.15
2.1.1 Atto linguistico.....	p.16
2.1.2 Distorsione illocutoria.....	p.20
2.2 Modello toulminiano.....	p.22
2.3 Atti linguistici applicati alla giurisprudenza.....	p.24
2.3.1 Il linguaggio all'interno delle sentenze.....	p.28
2.3.2 La testimonianza della vittima.....	p.33
2.3.3 <i>Bias</i> culturali nella rappresentazione della violenza di genere.....	p.37

Casi Studio.....

3.1 Breve panoramica sulla situazione legislativa in Italia.....	p.42
3.2 Violenza sessuale	p.45
3.2.1 Corte di Appello di Ancona sentenza n°2408/17.....	p.46
3.2.2 J.L. c. Italia.....	p.51
3.2.3 Riflessioni.....	p.55
3.4 Femminicidio - caso Maltesi.....	p.56

Conclusioni.....

Bibliografia.....

Introduzione

*“Dicono che una parola muore quando la si pronuncia.
Ma io dico che annuncia la sua nascita allora.” Emily Dickinson¹*

Nell'attuale contesto sociale, la comprensione e la riflessione sulle questioni legate alla violenza di genere sono diventate imprescindibili dal punto di vista etico e sociale. Questo dibattito si estende al sistema giuridico, dove il linguaggio assume un ruolo cruciale nel plasmare la percezione e nell'influenzare l'effettiva somministrazione della giustizia.

Il problema della lingua italiana, come mezzo attraverso la quale si propaga una cultura sessista, è una tematica che anima il dibattito da diversi decenni. Al momento si sta ancora studiando il legame tra lingua, linguaggio², sesso e genere³ per far sì di limitare sempre di più le disparità. Nonostante la società stia andando incontro a cambiamenti significativi in tema di discriminazione di genere, lo stesso non si può dire a livello della comunicazione, come possiamo notare anche solo attraverso i media.⁴

Dare spazio e rilievo a un linguaggio che metta al centro anche la figura femminile è una delle sfide del nostro paese; l'Italia, infatti, dovrebbe trattare con maggior attenzione questa tematica sociale, evitando di farla diventare un dibattito esclusivamente politico, cercando di abbattere le sovrastrutture culturali che bloccano il cambiamento, già in atto di per sé ma appannaggio di poche e pochi.

In particolare, questa tesi si pone l'obiettivo di andare ad analizzare il linguaggio utilizzato in alcune recenti sentenze, in ambito di violenza di genere, per provare a comprendere meglio come la cultura, attraverso lo strumento della lingua, vada a impattare negativamente sul diritto a un processo equo senza discriminazioni; per far questo presteremo attenzione non solo al

¹https://www.unife.it/progetto/pluralismo/materiale-didattico/materiale-didattico-allegati/Bianchi%20Parola_donne-libre.pdf - visitato in data 18 febbraio 2024.

² La *lingua* si riferisce a un sistema strutturato di segni e regole convenzionali utilizzato da una comunità per comunicare, mentre il *linguaggio* abbraccia tutte le forme di espressione umana, includendo anche il linguaggio del corpo e altri segnali non verbali. In breve, mentre la lingua si limita a un sistema linguistico specifico, il linguaggio è un concetto più ampio che comprende tutte le modalità di interazione.

³ Il sesso comprende le caratteristiche biologiche e fisiche di una persona, mentre il genere è una costruzione socioculturale che definisce cosa si intenda con “uomo” e “donna”. È uno schema mentale e di comportamento che si apprende attraverso la socializzazione. «*Il genere è un processo attraverso il quale si organizza la vita sociale dell'individuo, della famiglia e della società*» (Connell, 1993).

⁴ La figura femminile nei media, sia televisivi che quelli cartacei, è sovente legata a un'immagine stereotipata (es. Valletta nei programmi televisivi o brava casalinga negli spot) e sessualizzata (es. spot di vernici la cui reclam era “*brava giovanna brava!*”). Nei cartacei, quando la notizia riguarda una donna la narrativa cambia e possono nascere titoli come “*Dalle miss alle mamme, ecco le donne al fronte*”, “*Elly e Giorgia, duello sulla femminilità*”, molti altri esempi sono raccolti nel profilo IG *Ladonnaacaso*.

risultato finale della sentenza, ma anche al processo argomentativo e linguistico che conduce a essa.

La magistratura è composta da persone che vivono il loro contesto culturale, e che quindi sovente sono portatrici di *bias* culturali da cui è difficile uscire senza prima avere svolto un'analisi critica sul senso di sé. Il contesto italiano, evidenziato dalle numerose sentenze CEDU⁵ (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) contro il nostro Paese su tematiche di genere, del resto mostra una carenza della capacità di assicurare una tutela priva di pregiudizi e vittimizzazioni secondarie e terziarie nei confronti delle vittime. In particolare, andremo ad analizzare il commento della Corte nel caso J.L. c. Italia nel terzo capitolo, riguardo la questione della vittimizzazione secondaria⁶ e degli stereotipi di genere.

Per arrivare a questa analisi, la tesi si concentrerà, in una prima parte, sugli studi di Alba Sabatini, la quale negli anni '80 si è concentrata nel portare alla luce il sessismo presente all'interno della lingua italiana, proponendo anche suggerimenti per limitare il più possibile l'androcentrismo del linguaggio. Prendendo spunto da queste raccomandazioni, nello scrivere il presente lavoro, si terrà conto delle proposte alternative da loro suggerite per rendere il linguaggio più inclusivo per le donne.

In un periodo in cui la società sta cercando di modificare comportamenti e superare pregiudizi, è essenziale che la giurisprudenza assuma il ruolo di portavoce di tali iniziative, ridefinendo il linguaggio e sforzandosi di superare schemi culturali obsoleti che non rispecchiano più la realtà contemporanea, ma che anzi si rendono partecipi nell'ostacolare questa evoluzione.

⁵ Organo istituito per vigilare e tutelare i diritti umani contenuti nella Convenzione europea, e monitorare tutte le violazioni in materia da parte degli stati membri del Consiglio d'Europa. Durante il 2022 la Corte si è espressa più volte contro l'Italia, giudicandola colpevole di non aver messo in pratica quelle misure preventive e protettive, che più e più volte era stato chiesto al nostro stato di adottare riguardo ai casi di violenza di genere e violenza domestica.

⁶ Con vittimizzazione secondaria si intende la rappresentazione colpevole (*se l'è cercata* ad esempio) che viene data alla donna da parte della stampa e/o dall'ambito. Mentre il termine vittimizzazione primaria fa riferimento alla violenza subito e vittimizzazione terziaria al depotenziamento della giustizia a causa della narrazione distorta.

1. Linguaggio di genere in Italia

1.1 Sessismo linguistico

Secondo il dizionario della lingua italiana Treccani, il sessismo è la *tendenza a discriminare qualcuno in base al sesso di appartenenza*⁷; in un mondo in cui tendiamo a comunicare incessantemente, il linguaggio diventa di conseguenza il primo mezzo su cui viaggia il sessismo.

Per poter arrivare ad analizzare le sentenze in esame, è dunque importante iniziare a parlare del linguaggio utilizzato quotidianamente e del sessismo che nasconde al suo interno. Il sessismo linguistico riguarda tutti i modi in cui una lingua può andare a differenziarsi a seconda che si parli del sesso femminile o maschile, in particolare

*“Derogation, sexualization, and homogenization of female reference, the universalization of male reference, and other aspects of misogynistic and sexually biased content”*⁸

Gli studi sulla discriminazione linguistica a seconda del sesso, iniziati negli Stati Uniti e arrivati da noi intorno agli anni '80 del secolo scorso, evidenziano come la lingua vada a ricalcare dei *bias* culturali che rimandano alla figura femminile come subalterna e mai protagonista. Questo è alimentato da un uso smodato di riferimenti maschili, sia in generale sia laddove non sarebbe corretto (es. platea femminile e vengono ringraziati *tutti i partecipanti*) frutto di secoli di cultura androcentrica.

In particolare, è bene ricordare che, seppur la discriminazione avvenga in principio differenziando il sesso biologico, essa ha poi delle valenze nel reale basate sul genere. Questo perché, se la biologia rimane inalterata, il modo in cui la società in un dato momento storico la percepisce invece è mutevole, arrivando così a rinchiudere i due sessi in scatole prestabilite di cui una è confortevole e l'altra invece risulta piccola e limitante. L'interpretazione, a livello sociale, di come dovrebbe essere o comportarsi una donna si rispecchia nella lingua utilizzata creando un circolo che si autolegittima e alimenta.

Questa distinzione a livello sociale dei due generi è legata a doppio filo al modo in cui le persone vedono e interpretano la figura dell'uomo come predominante, dando luogo al

⁷ <https://www.treccani.it/vocabolario/sessismo/> visitato in data 10.02.2024.

⁸ p. 16, Robustelli C., *Lingua italiana e questioni di genere. Riflessi linguistici di mutamento socioculturale*, Aracne Editrice, Canterano (RM), 2018.

sessismo linguistico che porta a rivolgersi in maniera diversa a seconda se l'interlocutrice, o il soggetto, è appartenente al sesso maschile o femminile.

Il linguaggio, dunque, va a prediligere un genere rispetto a un altro, andando ad appianare le differenze positive di quello femminile con la conseguenza di far emergere il genere maschile. Diviene necessario trovare nuovi paradigmi per decostruire questa impostazione, valorizzando le diversità fino a puntare a una parità reale *de facto*. Per arrivare a compiere questo passaggio, risulta obbligatorio fare lo sforzo di evitare l'utilizzo del maschile come sinonimo di universale.

In questo elaborato verranno trattate le discriminazioni che riguardano sia la costruzione fraseologica sia i termini che vengono scelti, in maniera consapevole o inconsapevole, per riferirsi al genere femminile, i quali vanno a creare un disagio nel momento in cui da atto locutorio diventano atto perlocutorio - come approfondiremo nel secondo capitolo.

Il linguaggio istituzionale non è esente da queste dinamiche e dando spazio, consapevolmente o inconsapevolmente, al genere maschile, avvalora di conseguenza l'interpretazione che il "neutro"⁹ non possa essere femminile. Questo era stato confermato anche dalla legge 903/1997 in *Parità di trattamento tra uomini e donna in materia di lavoro*

"art. 1. Si fa divieto] di fare riferimento al sesso del lavoratore nelle offerte di lavoro e negli annunci relativi all'impiego e alla promozione professionale o di utilizzare in queste offerte di lavoro o in questi annunci degli elementi che, anche senza riferimento esplicito, indichino o sottendano il sesso del lavoratore."

Nonostante la volontà da parte dello Stato italiano e dell'Unione europea, di cui è stata accolta la direttiva, di limitare le discriminazioni - in questo caso in sede di assunzione - è evidente che non vi era ancora la sensibilità per comprendere l'importanza dell'uso della lingua per arrivare alla vera integrazione, poiché come soluzione linguistica si adottò il maschile come sinonimo di generale e universale.

Nel 1984, parallelamente all'emanazione della Raccomandazione 84/635/CEE sulla *promozione di azioni positive a favore delle donne*, recepita in Italia mediante la Legge 125/91 riguardante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, il nostro Paese, pur risultando l'ultimo tra gli stati europei sull'uguaglianza di genere, costituì un organismo destinato a fungere da punto di riferimento per tutte le associazioni delle donne e le altre realtà legate al mondo femminile. Tale istituzione si materializzò nella Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio

⁹ p. 27, Robustelli C., *Lingua italiana e questioni di genere. Riflessi linguistici di mutamento socioculturale*, cit.

dei ministri, con lo scopo di svolgere un ruolo chiave nella promozione e nell'attuazione delle politiche di parità di genere.

Tra le prime iniziative della Commissione vi fu la promozione di una ricerca sul linguaggio utilizzato nella stampa italiana. Nel 1986 fu pubblicata una parte di tale ricerca, intitolata "*Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*", che successivamente confluirà nel volume "*Il sessismo nella lingua italiana*" (1987) di Alma Sabatini, membro attivo della Commissione. La ricerca segnò l'inizio di un lento mutamento nell'uso della lingua italiana, che all'epoca non veniva pienamente compreso dal punto di vista scientifico ma che forniva importanti spunti di riflessione sulla linguistica generale. Tale cambiamento, tuttora in corso e con esiti ancora incerti, ha gradualmente coinvolto non solo l'uso quotidiano della lingua, ma anche i media e il sistema scolastico, interessando anche varietà linguistiche tradizionalmente refrattarie ai cambiamenti, come quella istituzionale.

1.2 Alma Sabatini

1.2.1 Dissimmetrie grammaticali e semantiche

Le ricerche e le successive pubblicazioni di Alma Sabatini si propongono due fini ben precisi, e innovativi per l'epoca. Il primo è quello di mettere in luce il sessismo presente nella lingua italiana, identificando le varie forme e modalità discriminatorie, mentre il secondo consiste nel proporre alternative linguistiche a quelle in uso nel linguaggio corrente.

Il testo, *Il sessismo nella lingua italiana*, era pensato per un pubblico ampio sia di esperte, come studiose della linguistica e grammatica, sia di coloro che utilizzano tutti i giorni la lingua, non solo per parlare ma anche per comunicare, tra cui, in particolar modo, i mezzi d'informazione e di divulgazione. Questo volume era immaginato, dunque, per iniziare a stimolare un dibattito accademico più dinamico sulla questione.

Proprio a causa del taglio non prettamente scientifico dato al volume, i contenuti non vennero trattati inizialmente come una ricerca, ma comparirono sui giornali tramite articoli dai toni scandalistici, come aveva immaginato Francesco Sabatini¹⁰:

"Il rischio maggiore per questo libro è che se ne faccia una lettura superficiale [...] sfuggirebbero in questo modo gli aspetti di problematicità che più volte emergono nel discorso che ci viene proposto. Sarà altrettanto facile, in questa materia, fare delle ironie a buon mercato, prendendone spunto solo per riempire qualche colonnina di

¹⁰ Linguista, filologo e lessicografo italiano.

*rivista o di giornale a divertimento e allettamento di un certo pubblico; o peggio, per farne occasione di frecciate politiche [...]. Le idee qui dibattute non nascono da una cultura "partitica", (semmai se ne dia una), ma da una ideologia che ad alcuni potrà apparire forzata, ma, si riconosca almeno questo, è scaturita da contrarietà e travagli specifici e antichi vissuti della donna."*¹¹

L'importanza della ricerca di Alma Sabatini riceverà molta più attenzione negli anni successivi, e in particolare nei giorni odierni, quando la necessità di implementare un linguaggio inclusivo è divenuto un tema caldo su cui è significativo dibattere.

Se riteniamo che la lingua rifletta una prospettiva del mondo nel quale viviamo, che possieda il potere di influenzare sia il modo in cui le persone si esprimono, sia la loro visione, contribuendo così a plasmare il pensiero individuale, allora è necessario tenere conto della connessione tra realtà, linguaggio e giudizio. Il linguaggio non può essere visto né come un semplice mezzo oggettivo per trasmettere contenuti, né come qualcosa di neutrale. Il suo impatto sul pensiero è lampante, e uno dei fattori più rilevanti è il condizionamento di genere. A partire da questo concetto è possibile andare ad analizzare lo squilibrio tra la figura femminile e quella maschile; tale asimmetria si manifesta sia nel piano strutturale, essendo intrinseca alla lingua stessa, sia in quello semantico, ossia nell'uso che se ne fa.

Le dissimmetrie segnalate da Sabatini si dividono in *grammaticali* e *semantiche*. In particolar modo, seguendo lo schema utilizzato dal volume *Il sessismo nella lingua italiana*, le prime si dividono in: maschile non marcato, agentivi e utilizzo di pronomi, titoli, cognomi e appellativi.

- Dissimmetrie di tipo grammaticale

Basandosi sui risultati della ricerca, Alma Sabatini contesta l'idea di neutralità associata al linguaggio maschile, sottolineando che esso può mascherare sia la presenza sia l'assenza delle donne, rendendolo ambiguo per chi lo utilizza e per chi lo riceve. Questa ambiguità deriva dalla natura bivalente del linguaggio maschile, che porta alla riduzione, marginalizzazione e cancellazione delle figure femminili nel discorso.

Uso del maschile non marcato:

- I. Utilizzo della parola *uomo*, sia al singolare che al plurale, con valore generico (es. "gli *uomini* delle caverne").
- II. Sostantivi come *paternità* e *fratellanza*, con valore non marcato (es. "fratelli d'Italia", "la *paternità* dell'opera è di Alma Sabatini").

¹¹ p. 34, Robustelli C., *Lingua italiana e questioni di genere. Riflessi linguistici di mutamento socio culturale*, cit.

- III. Concordanza a maschile, anche se la prevalenza numerica è femminile (es. classe a maggioranza di ragazze “salve a tutti”).
- IV. Precedenza alla forma maschile nelle coppie oppostive di genere (es. “*signori e signore*”). In questo caso in particolare la ricercatrice mette un accento sul fatto che è uso comune che la prima parola sia sempre positiva (es “*chiaro e scuro*”), andando così a rafforzare, a livello inconscio, sempre il termine utilizzato precedentemente.
- V. Indicazione delle donne come categoria a sé stante (es. “lavoratori, studenti, *donne* e anziani”).
- VI. Limitazioni semantiche del femminile, a differenza del maschile che è sempre marcato (es. "siamo stati molto pazienti" può riferirsi sia agli uomini che alle donne, mentre "siamo state molto pazienti" esclude gli uomini).

Il secondo caso di dissimmetria grammaticale riguarda gli agentivi, cioè l’assenza di controparti femminili per le forme maschili riguardanti professioni, cariche, titoli ecc; questo squilibrio è diventato sempre più evidente con l’aumento della presenza femminile in tutti i settori lavorativi e nella vita pubblica. In particolare, tale fenomeno si accentua ulteriormente quando le donne raggiungono posizioni di prestigio e responsabilità che in passato erano a disposizione esclusiva degli uomini.

Agentivi:

- I. Discordanze grammaticali (es. “il ministro si è incamminata”).
- II. Titoli al maschile (es. Gianna Fratta direttore d’orchestra).
- III. Modificatore donna (es. donne pilota).
- IV. Utilizzo della forma *-essa* come suffisso (es. studentesse/dottoressa).

L’ultima forma di dissimmetria grammaticale comporta un uso disarmonico di nomi, cognomi, titoli e appellativi. Dallo studio si evince che è uso indicare l’uomo che riveste una carica di prestigio con il cognome, mentre se la stessa posizione è ricoperta da una donna si tende a chiamarla con il nome proprio. Sta poi scomparendo l’avvalersi dell’appellativo “signore” mentre il termine “signora” è ancora molto utilizzato nel linguaggio comune e nei comunicati. Quest’ultima espressione, inoltre, viene esasperata con l’utilizzo di "signorina", che vuole indicare uno stato sociale altrimenti non definito o richiesto, non è in uso a oggi il corrispettivo maschile.¹²

¹² p. 36, Robustelli C., *Lingua italiana e questioni di genere. Riflessi linguistici di mutamento socioculturale*, cit.

- Dissimmetrie di tipo semantico

La seconda categoria di dissimmetrie definita da Alma Sabatini è quella semantica, cioè la scelta inconsapevole di determinate parole o modi di dire, sia nel parlato e che nello scritto. Tale modalità è talmente radicata nella sfera culturale che viene percepita al pari di una regola grammaticale non scritta. Si divide in: uso di aggettivi, sostantivi, forme alterate e verbi; uso dell'immagine e il tono dato al discorso; necessità di raccontare la donna attraverso le figure maschili della sua vita.

Uso di aggettivi, sostantivi, forme alterate e verbi:¹³

- I. Uso di aggettivi diminutivi e vezzeggiativi che enfatizzano caratteristiche di fragilità della sfera femminile (es. “graziose ragazze” “gonnellina” ecc.).
- II. Polarizzazione semantica, che si manifesta tra la forma maschile e quella femminile degli aggettivi e dei sostantivi (es. “uomo di strada/ donna di strada”, “un massaggiatore/una massaggiatrice”). Spesso la connotazione associata alle parole femminili emerge da ambiti semantici legati alla sfera sessuale, familiare e domestica, riflettendo dinamiche sociali e culturali profonde.
- III. Utilizzo di verbi con valore idiomatico corrispondenti al principio della passività, attribuita alla donna e, al contempo, tendenti verso l'iniziativa, associata all'uomo, in modo da delineare ruoli e dinamiche di genere all'interno del linguaggio e della società (es “chiedere la mano”, “portare all'altare”).
- IV. Profonda disuguaglianza semantica tra i concetti di *uomo* e *donna*, che va oltre la semplice portata dei loro significati. Tale disparità non riguarda soltanto i presupposti mentali e i modelli culturali associati ad essi, ma si estende anche alla complessità e alla molteplicità delle sfumature semantiche che circondano il termine “uomo”. Lo stesso fenomeno si riscontra altresì nei concetti di “maschilità” e “femminilità”, così come nei termini “mascolino” ed “effeminato”.¹⁴

L'uso dell'immagine e il tono dato al discorso:

- I. Sineddoche esclusive per la figura femminile, dove una determinata caratteristica fisica viene utilizzata, in maniera stereotipata, per parlare dell'intero individuo (es. “la rossa”, “belle gambe è arrivata”).
- II. Utilizzo di stilemi stereotipati (es. “il sesso forte/ il sesso debole”).

¹³ p. 36, Robustelli C., *Lingua italiana e questioni di genere. Riflessi linguistici di mutamento socioculturale*, cit

¹⁴ *ibidem*.

- III. Uso di analogie e metafore stereotipate provenienti dal regno animale, in particolar modo per creare una narrazione dispregiativa (es. “sei un’oca”) o per iper-sessualizzare la persona (es. “panterona”).
- IV. Impiego di insulti legati alla sfera sessuale femminile (es. “puttana”, “sgualdrina”).
- V. Abitudine a usare espressioni con tono condiscendente, talvolta derisorio o persino offensivo, con l’effetto conseguente di sminuire la dignità e l’affermazione dell’individuo donna. (es. “ma si sarà nervosa perché avrà il ciclo, non ci fare caso”).

“Alla base del linguaggio sessista che individua il genere femminile come subordinato e oggettificato, ci sono gli slur. Uno slur, è « una parola che nel corso del tempo acquisisce un significato ghetizzante e che si riferisce ad un preciso target e a una determinata categoria marginalizzata [..]. Si distinguono dai normali insulti proprio per il loro indirizzo collettivo».

*Il potere di ogni slur è quello di veicolare un’emozione negativa tesa a ristabilire dinamiche di potere ogni qualvolta venga pronunciata”.*¹⁵

Tra quelle di tipo semantico, Alma Sabatini sostiene che la dissimmetria più significativa si manifesta nel tono del discorso quando si parla delle donne, spesso caricato di emozione, ambiguità o persino disprezzo. A questo si aggiunge la modalità dei media nel trattare racconti che riguardano donne o ospiti femminili, spesso infatti l’attenzione si sposta più sulla sfera personale della persona che su quello che rappresenta o vuole rappresentare (es. domandare a una donna in carriera come riesce a gestire il rapporto casa-famiglia-lavoro, domanda che non viene chiesta a un uomo nella stessa posizione).

*“Il chiamare per nome depotenzia completamente la carica politica, sociale e lavorativa di una donna e la relega nella sfera della casalinga che passava di lì per caso. Perché non solo in ottica sessista fare la casalinga sarebbe un mestiere squalificante, ma essendo donna al di fuori di una casa è affare assai raro”.*¹⁶

Un’altra importante dissimmetria semantica è quella che definisce la figura femminile tramite gli uomini della sua vita e non tramite il ruolo che ricopre (es. “figlia di”, “compagna di”).

Se la nostra lingua è permeata di sessismo, è importante iniziare a darsi delle regole per contrapporsi al maschile sovraesteso e all’assenza del genere femminile nelle narrazioni. Alma Sabatini, alla fine della sua ricerca, ci propone dunque dei possibili suggerimenti da mettere in atto per modificare questa prassi.

¹⁵ p. 125, Vagnoli C., *Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, Fabbri editori, 2021, Milano.

¹⁶ p. 129, *ivi*.

1.2.2 Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana

Come conclusione della ricerca sull'individuazione delle dissimmetrie esistenti all'interno della lingua italiana, l'autrice vi contrappone delle alternative per promuovere un linguaggio più inclusivo e rispettoso del valore delle differenze di genere. Questi suggerimenti sono raccolti in *Raccomandazione per un uso non sessista della lingua italiana*¹⁷.

Le raccomandazioni nascono a partire dal presupposto che riuscire a modificare o sostituire un termine con un altro può influenzare il modo di pensare e l'atteggiamento sia di chi parla sia di chi ascolta. Il cambiamento del registro linguistico, quindi, non è un mero atto di modifica grammaticale, ma sarebbe frutto di una scelta consapevole e ragionata che porterà a una trasformazione radicale della società in cui viviamo.

“La lingua è una struttura dinamica che cambia in continuazione. Ciononostante, la maggior parte della gente è conservatrice e mostra diffidenza – se non paura – nei confronti dei cambiamenti linguistici, che la offendono perché disturbano le sue abitudini o sembrano una violenza “contro natura”. Toccare la lingua è come toccare la persona stessa”¹⁸.

Stiamo vivendo un momento di incertezza e transizione a livello linguistico, ed è più che mai necessario, per raggiungere l'obiettivo di promuovere la parità di genere e garantire chiarezza e correttezza nella lingua, prendere una posizione netta. È essenziale optare per forme femminili che siano accettabili e abbiano lo stesso valore verbale delle corrispondenti forme maschili, prima che si consolidino nuovi termini pregiudizievole per le donne.

Le raccomandazioni che andremo a vedere si concentrano principalmente sulle dissimmetrie grammaticali, poiché rimane più complesso suggerire una forma rispetto a un'altra per quelle semantiche. Le proposte sono dunque una risposta alle problematiche viste nel paragrafo precedente come: maschile non marcato, agentivi, e utilizzo di nomi, cognomi, appellativi e titoli.

Come replica al maschile non marcato, l'autrice suggerisce di:

- I. Sostituire all'espressione in senso universale “uomo” – nella sua forma singolare e plurale – da altri termini, a seconda del contesto, che rimandano a un'immagine più inclusiva (es. persona, comunità, popolazione, genere umano etc.).

¹⁷ Estratto da *Il sessismo nella lingua italiana* a cura di Alma Sabatini per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, 1987.

¹⁸ p.1, *Il sessismo nella lingua italiana* a cura di Alma Sabatini per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, 1987.

- II. Evitare di utilizzare la forma maschile come unica possibilità neutra quando ci si riferisce a gruppi o categorie (es. al posto di “i vercellesi” usare “il popolo vercellese/la popolazione vercellese”).
- III. Trattenersi dall’abitudine di usare sempre il maschile come primo termine nelle coppie oppositive (es. “bambine e bambini”).
- IV. Evitare i termini: paternità, fratellanza, fraternità quando si riferiscono ad entrambi i generi (es. “la maternità di quest’opera è attribuita ad Alma Sabatini).
- V. Accordare il participio passato al genere maggioritario in quel contesto oppure con il genere dell’ultimo sostantivo della serie (es. “Paolo, Silvia e Ada sono arrivate”).
- VI. Astenersi da rendere le donne una categoria a parte, sia dopo una serie di maschili non marcati, sia inserendole in un elenco come “in più” (es. disoccupati, pensionate, studenti e operarie).

Per quando riguarda gli agentivi, Alma Sabatini, raccomanda:

- I. Evitare di utilizzare il genere maschile per indicare professioni, mestieri o cariche di prestigio, quando è presente il femminile (es. “Silvia Calmi è amministratrice delegata”).
- II. Usare il femminile delle cariche che possiedono già una loro regolare forma (es. “la senatrice/la notaia”).
- III. Non usare al maschile con articoli e concordanze, nomi epiceni, non dare forma al femminile con il suffisso -essa e non utilizzare il modificatore donna.
- IV. Evitare di usare il suffisso -essa per quei termini che grammaticalmente hanno un regolare femminile -a / -aia / -aria / -iera (es. “avvocata”).
- V. Non utilizzare il modificatore donna per i nomi che terminano in -tore, ma usare la forma -trice (es. “questrice”).
- VI. Per alcune parole basta solo la modifica dell’articolo, in particolare per i termini in -e /-a (es “studente”, “poeta”) e per i concetti composti con capo- (es “capo reparto”).

Le raccomandazioni sull’uso dissimmetrico di nomi, cognomi e titoli infine suggeriscono di:

- I. Riferirsi ad entrambi i generi nello stesso modo, o nel modo a loro più congeniale, evitando di preferire il nome proprio per le donne e il cognome per gli uomini.
- II. Vietare l’utilizzo del termine *signorina* come marcamento sociale.

III. Utilizzare il titolo professionale della persona e non il suo grado di parentela con un altro individuo.¹⁹

In generale, le misure redatte da Alba Sabatini, come mezzo per ridurre e contrastare il sessismo linguistico, si possono semplificare in quattro raccomandazioni:

1. Guardarsi dall'uso del genere maschile come elemento non marcato, a livello sia morfologico sia lessicale.
2. Evitare l'utilizzo degli articoli determinativi davanti ai soli cognomi o nomi femminili (come vedremo nel capitolo 3).
3. Usare una terminologia che si adatta al genere che rappresenta la maggioranza in quel luogo o in quella narrazione.
4. Utilizzare il genere femminile delle cariche professionali e istituzionali quando fanno riferimento alle donne – evitando di creare forme femminili in -essa.

Attraverso i suoi scritti, Alma Sabatini, ha presentato varie questioni e proposto diverse soluzioni, incoraggiando il pubblico, inclusi tutte e tutti coloro che non sono specialisti, a riflettere sui propri *bias* linguistici e ponendo importanti dubbi sulla questione della neutralità della lingua italiana. Come vedremo più avanti nel capitolo 3, alcuni problemi evidenziati dallo studio li ritroveremo all'interno delle sentenze in esame, sintomo questo che, per un cambiamento linguistico, la strada è ancora molto lunga.

¹⁹ p. 101-119, *Il sessismo nella lingua italiana* a cura di Alma Sabatini per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, 1987.

2. Analisi linguistica

2.1 Ingiustizia discorsiva

“Usare un lessico sessista e violento o svalutante impedisce di essere prese troppo sul serio e di ottenere quella credibilità che un uomo avrebbe in parità di posizione. Ma cosa succede quando una donna fa comunque di testa propria e prosegue nel suo operato?”²⁰”

Il generico maschile ha portato a perseverare con la visione androcentrica, escludendo di fatto il punto di vista femminile che veniva, e viene tuttora, spesso privato di qualsiasi potenzialità, che fosse esso concorde o discorde con la narrazione in atto.

Questo modo di raccontare il mondo e quello che ci circonda, cioè solo dal punto di vista di una categoria privilegiata, ha fatto proliferare diverse tipologie di ingiustizie. Prendendo spunto dal libro della scrittrice Claudia Bianchi - *Hate Speech. Il lato oscuro del linguaggio* - ci soffermeremo su un tipo molto particolare di ingiustizia, che ci servirà per comprendere meglio l'analisi del terzo capitolo, quella di natura *discorsiva*.

L'ingiustizia discorsiva, tenendo conto non solo dell'androcentrismo ma anche dell'etnocentrismo del linguaggio, ci pone davanti al fatto che alcuni individui potrebbero non essere considerati competenti e le loro affermazioni venire ignorate a causa di pregiudizi legati alla loro identità sociale, anche se non vi è alcuna ragione oggettiva per dubitare della loro affidabilità. Questa carenza di credibilità non ha basi su cui fare affidamento se non quelle dei pregiudizi e degli stereotipi, andando a incidere sulla capacità di un determinato gruppo di agire sul mondo attraverso il linguaggio.²¹

Per comprendere meglio come agisce questo particolare tipo di ingiustizia, l'autrice va a definire due tipi di fenomeni distinti: distorsione illocutoria e riduzione al silenzio.

- Distorsione illocutoria

Le dichiarazioni provenienti da persone che fanno parte di minoranze discriminate, e che portano un contenuto che può essere discusso razionalmente e valutato come giustificato o meno, sono talvolta percepite e trattate come risposte legate alla sfera personale o

²⁰ p. 133, Vagnoli C., *Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, cit.

²¹ p. 18, Bianchi C., *Il lato oscuro del linguaggio. Hate Speech*, Editori Laterza, 2021, Bari.

manifestazioni di semplice disagio²², che non possono ambire a registrare la realtà dei fatti né essere oggetto di discussione razionale. Tale distorsione porta il parlante a compiere atti linguistici diversi dalla volontà iniziale. (vedi cap. 2.1.2)

- Riduzione al silenzio

Gli individui discriminati si trovano incapaci di fare qualsiasi cosa efficace con le proprie parole, venendo ignorati o dominati.²³

Per comprendere meglio come, in particolare, l'ingiustizia discorsiva funzioni, è necessario fare un passo indietro a approfondire cosa sia un atto linguistico e come agisce sugli interlocutori.

2.1.1 Atto linguistico

L'atto linguistico, cioè la capacità di svolgere azioni attraverso il linguaggio²⁴, secondo la *teoria generale degli atti* proposta da John Austin, può essere definito attraverso tre aspetti: *locutorio, illocutorio e perlocutorio*.²⁵

- Atto locutorio

L'atto locutorio si concentra sugli aspetti fonetici, sintattici e semantici dell'enunciato, ossia su come le parole vengono utilizzate e quale sia il loro significato nel contesto della comunicazione. In altri termini, si occupa di ciò che la parlante esprime e di come viene interpretato dal destinatario in base al suo significato letterale e linguistico.

- Atto illocutorio

L'atto illocutorio è l'azione o l'intenzione comunicativa che la parlante compie o intende compiere attraverso le parole pronunciate. È quello che l'individuo cerca di ottenere o realizzare con il suo atto linguistico.

²² Un esempio è l'indebolimento delle affermazioni fatte da donne, soprattutto in ambito di sessismo linguistico (non è raro che il discorso si chiuda dando loro come risposta "ma sì era solo una battuta!").

²³ Ad esempio, i tentativi delle donne di denunciare gli abusi e le violenze subite sono spesso ostacolati da stigmi culturali, che le colpevolizzano per gli atti subiti ("se la sarà cercata"), alimentando la paura di sporgere denuncia e minando la credibilità di coloro che trovano il coraggio di farlo.

²⁴ Fare richieste, obbligare, rifiutare, vietare, domandare o impegnarsi in promesse, tramite l'utilizzo della parola ma anche di suoni, immagini, video ecc.

²⁵ p. 21, Bianchi C., *Il lato oscuro del linguaggio. Hate Speech*, cit.

- Atto perlocutorio

L'atto perlocutorio si riferisce agli effetti o alle reazioni che un enunciato produce nella destinataria o nell'ascoltatore. È ciò che succede come risultato diretto e indiretto del discorso della parlante sull'interlocutore; in sintesi è l'impatto che il linguaggio ha sul comportamento, o sulle reazioni, del destinatario.

Nel caso della distorsione, la discriminazione avverrà in fase di atto illocutorio²⁶, facendo divenire la sua azione effetto più debole, portando la persona a non riuscire a esprimere la propria intenzione e al tempo stesso provocando un effetto non voluto, dalla parlante, sul ricevente.

Quando parliamo dell'atto illocutorio, intendiamo gli effetti convenzionali che avvengono quando qualcuno esprime qualcosa, in pratica le regole che la parlante desidera creare con il linguaggio in una data situazione. Al contrario, quando parliamo dell'atto perlocutorio, parliamo degli effetti reali causati dalle parole, come le azioni che le persone compiono o i sentimenti che provano. È cruciale comprendere la distinzione tra la dimensione illocutoria e perlocutoria, in quanto ci consente di differenziare tra la discriminazione costitutiva (attraverso l'atto illocutorio) e quella causale (attraverso l'atto perlocutorio).

“Se gli effetti illocutori sono convenzionali, e quindi annullabili a certe condizioni, gli effetti perlocutori sono invece non convenzionali, e quindi non annullabili; d'altro canto, gli effetti perlocutori non sono sempre prevedibili o controllabili da parte del parlante, dal momento che sono legati alle specifiche circostanze in cui l'atto viene compiuto.”²⁷

In particolare, è bene differenziare due possibili effetti che possono verificarsi in fase perlocutoria: gli *obiettivi*, strettamente correlati alla forza dell'atto illocutorio - perché sollecitati, richiesti, obbligati - che forniscono una risposta solitamente lineare; mentre i secondi, i *seguiti*, si verificano a seguito dell'atto senza una stretta correlazione con l'atto illocutorio, come ad esempio le emozioni suscitate dall'aver compiuto o meno l'azione richiesta.

Per raggiungere gli obiettivi, l'atto illocutorio deve essere considerato valido, deve rispettare tre gruppi distinti di *condizioni di felicità*, indicate come A, B e Γ.²⁸

²⁶ per questo in nome “distorsione illocutoria”.

²⁷ p. 23-24, Bianchi C., *Il lato oscuro del linguaggio. Hate Speech*, cit.

²⁸ p. 24, *ivi*.

A - Presenza e applicazione corretta di un procedimento convenzionale nelle situazioni adeguate.

Nel caso in cui una procedura richieda che determinati enunciati siano utilizzati da individui specifici in determinati contesti, l'omissione o l'alterazione di tali condizioni comporta l'inefficacia dell'atto. In altre parole, se le istruzioni non vengono seguite correttamente, l'atto non produrrà gli effetti desiderati e sarà considerato nullo.

Esempio: La possibilità di chiedere *felicemente* una licenza per commerciare alcolici in paesi dove il consumo e la vendita di alcol è vietato per legge.

B - Correttezza e completezza del processo.

Se la procedura non viene eseguita correttamente o completamente, vi è una violazione delle condizioni e quindi l'atto è considerato nullo, il che significa che non produce gli effetti previsti o desiderati e non è legalmente valido.

Esempio: Il *Miranda Warning*²⁹ deve essere riferito alle sospettate *prima* dell'avvio del primo interrogatorio, in maniera corretta, senza cambiare o omettere parole, e in completezza. La pena altrimenti è l'esclusione delle informazioni fornite dalla persona fermata in quella sede.

Γ - Intenzioni e comportamento dei partecipanti.

Anche se tali violazioni, come la predisposizione del parlante e il suo stato d'animo, non portano necessariamente a un fallimento totale dell'atto linguistico, possono comunque generare una serie di conseguenze indesiderate, come l'abuso della procedura stessa o la manifestazione di insincerità da parte della persona che ha prodotto l'enunciato.

Esempio: Un individuo non credente che si sposa con rito religioso non renderà nullo l'atto di matrimonio (sempre nel caso in cui le condizioni A e B siano valide), ma porterà a un vizio.

Questo approfondimento è necessario per comprendere come, oltre a certe scelte linguistiche (vedi capitolo 1), anche la parlante e il contesto in cui opera, diventano importanti per dare forza o meno all'atto linguistico. Nel contesto di questo elaborato, comprendere come in molte occasioni il genere femminile sia stato privato della possibilità di compiere con successo atti linguistici è parte dell'analisi conclusiva.

²⁹ «You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to have an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you».

Il riconoscimento della forza illocutoria, tenendo conto della teoria di Austin sugli atti linguistici, avviene sia attraverso le condizioni di felicità citate nei paragrafi precedenti, ma anche quando la ricezione dell'atto avviene in maniera chiara da parte dell'interlocutore.

“A meno che non si ottenga un certo effetto, l'atto illocutorio non sarà eseguito felicemente, con successo. Ciò non equivale a dire che l'atto illocutorio consista nell'ottenere un certo effetto. Non si può dire che io abbia avvertito un uditorio a meno che questo non senta ciò che dico e non lo intenda in un certo modo... come possiamo delimitare questo effetto? Genericamente parlando esso consiste nell'ottenere la comprensione del significato e della forza della locuzione. Così l'esecuzione di un atto illocutorio implica assicurarsi la ricezione (uptake)”³⁰

Esploreremo ora un concetto cruciale nella teoria degli atti linguistici, che rivestirà un ruolo centrale nel nostro studio degli usi discriminatori del linguaggio: la categorizzazione delle forze illocutorie, ovvero le cinque tipologie di atti che potremmo compiere attraverso il linguaggio.³¹

1. Verdettivi

Atti di giudizio o valutazione, sia ufficiali che non, basati su prove o ragioni riguardanti valori o fatti. Questa categoria comprende atti come giudicare, calcolare, stimare, valutare.³²

2. Esercitivi

Atti che implicano l'esercizio di poteri, diritti o influenza nella presa di decisioni. Questi includono ordini, nomina, licenziamento, concessione, rinuncia, avvertimento.³³

3. Commissivi

Atti che impegnano il parlante a una certa azione, come promettere, permettere, proporre, giurare, scommettere, acconsentire, sostenere, opporsi.³⁴

4. Espositivi

Atti usati nell'organizzazione del discorso e della conversazione, come affermare, negare, menzionare, rispondere, domandare, obiettare.³⁵

5. Comportativi

³⁰ p. 27, Bianchi C., *Il lato oscuro del linguaggio. Hate Speech*, cit.

³¹ p. 28, *ivi*.

³² *Ibidem*

³³ *Ibidem*

³⁴ *Ibidem*

³⁵ p. 29, *ivi*.

*Atti legati ai comportamenti e agli atteggiamenti sociali, come scusarsi, ringraziare, felicitarsi, applaudire, deprecare, dare il benvenuto, accomiarsi.*³⁶

Le discriminazioni avvengono quindi a livello di atto illocutorio e locutorio, quando la parlante non riesce a compiere con il suo enunciato l'azione sperata o non suscita la reazione voluta. In particolar modo, nei casi di discriminazione di genere, ci muoviamo all'interno del concetto di distorsione illocutoria, che andremo ora ad approfondire.

2.1.2 Distorsione illocutoria

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, un atto linguistico ha la forza di modificare il mondo che lo circonda, rendendo possibili o meno delle azioni, se questo avviene in determinate condizioni di *felicità* (A, B e Γ).

Succede però che alcuni individui, nonostante soddisfino le condizioni di felicità, per questioni sociali non riescano e non giungano a esprimersi in modo tale che l'interlocutore riceva, sia in fase illocutoria che perlocutoria, il senso dell'enunciato, il quale diventa debole o distorto. Questa situazione è definita *distorsione illocutoria*³⁷ e riduce il potere di azione dei membri dei gruppi discriminati, come possiamo notare esaminando alcune situazioni proposte di seguito:

- Ordini

Gli enunciati eseguiti da individui soggetti a pregiudizi possono essere percepiti con minore autorità rispetto alle intenzioni delle parlanti, e rispetto a come tali azioni verrebbero considerate come se fossero eseguite da membri di gruppi sociali dominanti. Questo fenomeno emerge in particolare nelle sfide che le donne in posizioni di autorità affrontano quando cercano di impartire direttive in ambienti lavorativi dominati da uomini.³⁸

Nel caso in cui una donna ricopra un determinato ruolo che le permette di dare ordini, si potrebbe trovare nella circostanza in cui le persone alle quali tali disposizioni sono rivolte non le percepiscano in maniera perentoria, intendendole piuttosto come richieste, vale a dire atti non vincolanti, poiché non viene riconosciuta l'autorità della parlante a causa di stigmi sociali.

- Asserzioni

³⁶ *Ibidem*

³⁷ vedi paragrafo 2.1.

³⁸ p. 32, Bianchi C., *Il lato oscuro del linguaggio. Hate Speech*, cit.

Le asserzioni che, per esempio, evidenziano atteggiamenti sessisti non vengono considerate come osservazioni obiettive della realtà, ma piuttosto come espressioni di emozioni, come il disagio, o di stati emotivi personali, riducendo così il loro impatto fattuale.

In tema di violenza di genere, la Convenzione di Istanbul³⁹ stabilisce che

“Una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica che nella sfera privata.”⁴⁰

Se tuttavia riteniamo che le asserzioni di un individuo non esprimano la realtà, ma soltanto il suo stato d'animo, allora daremo meno peso alle sue parole e quindi, in caso di violenza, la sua testimonianza potrebbe essere valutata come una risposta “vittimistica” a una situazione “*che può capitare*”. Questo nonostante esista una normativa di riferimento e le condizioni di *felicità* siano ampiamente soddisfatte.

- Richieste

Le disuguaglianze di potere, presenti in alcuni contesti comunicativi, possono generare fenomeni di distorsione che portano a ingiustizie. Questa situazione diviene ancora più evidente quando si combinano differenze di potere contingenti, come nel caso di individui sospettati di un crimine e interrogati dalle autorità, con disuguaglianze strutturali di natura etnica, educativa o socio-economica.⁴¹

L'autrice Bianchi porta come esempio il sistema statunitense dove, come citato precedentemente, è necessario leggere i diritti all'individuo sospettato prima che avvenga l'interrogatorio iniziale. In molti casi, in particolar modo quando la persona era parte della comunità afro-discendente, la richiesta di far intervenire la legale non veniva interpretata come vincolante e risultava indebolita, limitando così di conseguenza i diritti della persona.

³⁹ Trattato internazionale, nato dalla spinta del Consiglio d'Europa nel 2011, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Ratificata in Italia il 19 giugno 2013 ed entrata in vigore a gennaio 2014.

⁴⁰https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versionsione=1&art.codiceRedazionale=13G00122&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-01&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2 - visitato in data 13.03.2024.

⁴¹ p. 37, Bianchi C., *Il lato oscuro del linguaggio. Hate Speech*, cit.

2.2 Modello toulminiano

Le sentenze giudiziarie rappresentano un'importante fonte di ragionamento e argomentazione legale, dove i giudici devono prendere decisioni basate su una valutazione accurata delle prove e sull'applicazione corretta della legge. Volendo comprendere in modo approfondito il ragionamento presente nei verdeti, il modello toulminiano offre una possibilità efficace.

Il metodo Toulmin, sviluppato dal britannico Stephen Toulmin, è un approccio analitico alla logica argomentativa che si concentra sulla struttura di base degli argomenti. Il filosofo spiega che il processo argomentativo è complesso per sua natura e non può essere limitato solo a forme logiche semplificate come quelle del ragionamento formale o sillogistico.

L'argomentazione è il modo che abbiamo per creare sia la comunicazione sia lo scambio tra saperi diversi e, sebbene i campi argomentativi possano differire tra loro⁴² nel farlo andiamo a ricalcare fasi che sono indipendenti dal tema trattato. L'obiettivo principale di un argomento, secondo Toulmin, è giustificare una tesi per convincere l'interlocutore, considerando gli elementi che stabiliscono il legame tra premesse e conclusione. Vengono identificati sei componenti fondamentali di un argomento: i dati, la conclusione, la garanzia, i qualificatori modali, la riserva e il sostegno.

Nello specifico si definiscono:

- Conclusione

L'affermazione su cui si sta discutendo e dalla quale si cerca la persuasione del destinatario attraverso argomentazioni e prove convincenti.

- Dati

L'enunciato potrebbe non risultare subito persuasivo e pertanto comportare l'insorgere di dubbi o di incomprensioni da parte del ricevente. Chi propone una tesi deve pertanto difenderla in modo efficace presentando dati convincenti che possano dissipare i possibili interrogativi. Secondo Toulmin, i dati, dunque, giocano un ruolo cruciale nell'argomentazione poiché forniscono le giustificazioni necessarie, dal momento che la tesi si basa principalmente sulla giustificazione e i dati non possono essere trascurati senza compromettere l'intero argomento.

⁴² I campi argomentativi, possono riguardare materie molto diverse da loro, ad esempio cucina, musica, medicina, ecc.

- Garanzia

Le garanzie hanno un ruolo cruciale poiché agevolano il delicato processo di transizione dai dati alla conclusione. Toulmin evidenzia che, sebbene dati e garanzie non siano sempre nettamente separabili, è possibile individuare due caratteristiche che li differenziano:

- i dati sono chiari e specifici, mentre le garanzie, spesso sottintese, servono solamente a fornire una valida giustificazione per il collegamento tra i due componenti;

- i dati sono specifici e sono presentati per sostenere una tesi particolare, mentre le garanzie sono di natura generale e servono a garantire la validità delle argomentazioni.

- Sostegno

Si tratta di informazioni supplementari che rafforzano la tesi, conferendo alle garanzie un'autorità specifica.

- Qualificatore modale

Indica il grado di forza della tesi, che può essere più o meno incisiva. Espressioni come "probabilmente", "necessariamente", "forse", e così via, indicano il livello di certezza con cui una proposizione deve essere accettata, sia in modo assoluto che con qualche riserva.

- Riserve

È un argomento opposto, che pone delle perplessità alle argomentazioni della tesi. Di solito, sono i qualificatori a mostrare l'assenza di certezze, aprendo la strada a possibili tesi alternative in diverse situazioni.

Rispetto alle sei componenti, infine, Toulmin sostiene che per un'argomentazione di base sono assolutamente necessari la "conclusione", i "dati" e la "garanzia", mentre i "qualificatori modali", la "riserva" e il "sostegno" diventano rilevanti in contesti più complessi, non essendo essenziali ma utili per chiarire e supportare una determinata tesi più articolata.

Come vedremo nel paragrafo successivo, i qualificatori modali e il sostegno, nel caso delle testimonianze delle vittime di violenza di genere, assumono una parte imprescindibile per attestare l'importanza dell'enunciato, avvalorandolo. Teniamo a mente questa teoria e proviamo ad applicarla ad alcune delle testimonianze riportate di seguito.

2.3 Atti linguistici applicati alla giurisprudenza

*“Il giuramento che sancisce l’ingresso nella funzione giudiziaria impone al giudice un dovere di assoluta imparzialità. Ma l’imparzialità non è facile da raggiungere. Un giudice, quando indossa l’ermellino, non si libera degli attributi di comune umanità. Nell’essere umano ordinario lo spirito è una massa di pregiudizi ereditati e acquisiti, tanto più pericolosi perché il loro possessore non ne ha consapevolezza [...]. [Il giudice] deve purgare la sua mente non solo dalla parzialità verso le persone, ma ancor più dalla parzialità dagli argomenti, questione molto più sottile perché la valutazione giuridica ha la naturale tendenza a essere sensibile a certe categorie di argomenti”.*⁴³

Coloro che sono chiamate⁴⁴ a emettere un giudizio possono essere influenzate da stereotipi e pregiudizi, ma l’importante risiede nell’essere consapevoli di tali influenze e nel tentare, con razionalità e studio, di superarle. Al contrario, c’è chi presume di potersi definire imparziale semplicemente perché ricopre la carica di giudice, senza riflettere in maniera critica su queste influenze - esterne e interne.

L’utilizzo di un linguaggio androcentrico, nei casi di violenza di genere, crea, anche in sede giudiziaria, una narrazione distorta che tende a concentrarsi sulla donna, esponendola a tre tipi diversi di vittimizzazione:

1. Vittimizzazione primaria

Con vittimizzazione primaria si intendono le conseguenze dirette della violenza subita, che possono riguardare vari aspetti dal punto di vista fisico, psicologico, sociale ed economico.

2. Vittimizzazione secondaria

I tribunali e gli organi di polizia spesso rappresentano la donna in modo colpevole, giudicandone il comportamento o le scelte di vita. Diretta conseguenza di questo tipo di sguardo giudicante è il fatto che agli occhi del pubblico rischia di diventare un soggetto corresponsabile della violenza subita.

3. Vittimizzazione terziaria

⁴³ Di Nicola Travaglini P., *La Corte EDU alla ricerca dell’imparzialità dei giudici davanti alla vittima “imperfetta”*, articolo in *Questioni di giustizia* (<https://www.questionegiustizia.it/>) del 21.07.2021

⁴⁴ In questo caso la scelta di lasciare il maschile non marcato è stata pensata e voluta.

La narrazione distorta, portata nella vittimizzazione secondaria e assorbita a livello culturale, indebolisce il sistema giudiziario, lasciando spesso la vittima senza una giusta sentenza.

È fondamentale contrastare la vittimizzazione secondaria e terziaria all'interno del sistema giuridico al fine di combattere gli stereotipi e i pregiudizi che troppo spesso influenzano il modo in cui le donne vengono percepite durante il processo, togliendo dalla lente del pubblico giudizio le vittime e concentrando l'attenzione sul comportamento dei loro aggressori, gli uomini maltrattanti, violenti. Questa azione è essenziale per garantire un trattamento equo e giusto a coloro che hanno subito abusi inerenti alla violenza di genere.

Le leggi sono fondamentali⁴⁵, ma da sole non possono garantire una protezione completa dei diritti nel presente e meno ancora nel futuro. Per questo risulta essenziale promuovere di pari passo un cambiamento culturale e un'educazione diffusa che trasformi questi principi in prassi quotidiana.

Utilizzando i dati raccolti dal progetto STEP- *Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nel racconto dei media*⁴⁶ - è apparso chiaro sin dall'inizio che alle donne venga spesso negata oggettività e cittadinanza quando raccontano della violenza (fisica e/o psicologica) subita.

*“Secondo l'Istat, quasi un terzo (il 31,5%) delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Si tratta di ben 6 milioni 788 mila donne”*⁴⁷.

Di questo numero, si è stimato che solo il 10% arriva a formulare una denuncia⁴⁸, una buona parte riguarda reati legati ai maltrattamenti all'interno del nucleo familiare (circa il 51% del totale)⁴⁹.

⁴⁵ Come vedremo all'inizio del terzo capitolo, non siamo sfornite di leggi e strumenti per tutelare le vittime di violenza di genere.

⁴⁶ Studio coordinato dall'Università della Tuscia, realizzato in collaborazione con l'Associazione Differenza Donna, inserito nell'ambito dei progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul, finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. - Da cui è nato il volume, nel 2021, *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere* a cura di Flaminia Saccà.

⁴⁷ p. 36, Saccà F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, Franco Angeli, 2021, Milano.

⁴⁸ Non ci sono dati certi su quante di queste poi vadano effettivamente a processo, senza tenere conto che molte sentenze di primo e secondo grado non sono digitalizzate (come ho potuto verificare cercando le fonti per le sentenze prese in esame) ed è difficile fare un'analisi approfondita anche su tutti gli andamenti delle sentenze sul tema.

⁴⁹ p. 37, Saccà F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, cit.

“L’ordinamento italiano non prevede misure volte a contrastare specificamente ed esclusivamente condotte violente verso le donne, né prevede specifiche aggravanti quando alcuni delitti abbiano la donna come vittima. Per il nostro diritto penale, se si esclude il delitto di mutilazioni genitali femminili, il genere della persona offesa dal reato non assume uno specifico rilievo, e conseguentemente non è stato fino a pochi anni fa censito nelle statistiche giudiziarie.”⁵⁰

La narrazione pubblica su questo tipo di violenza sta mutando velocemente negli anni, ma persiste ancora la credenza che il marito possa disporre della coniuge in tutto⁵¹, arrivando anche a punirla laddove ritenga necessario.

La violenza contro le donne viene spesso dipinta come un evento accidentale, una sorta di disgrazia che “può accadere” ai soggetti vulnerabili anziché come l’azione perpetrata da uomini violenti. La tendenza diffusa è dunque quella di evitare di incolpare direttamente l’aggressore. Se si cerca un colpevole, è più probabile che venga individuato nella vittima stessa, proponendo un racconto nel quale è stata la donna a provocare le circostanze che l’hanno condotta a subire violenza.

Questa narrazione non agevola il riconoscimento da parte delle sopravvissute⁵² di essere effettivamente vittime di violenza - solo il 10% denuncia - siccome, per l’appunto, questo meccanismo le porta a percepirsi loro stesse colpevoli.

Il *framing* per la descrizione delle cosiddette “tragedie familiari” è standardizzato e possiamo definirne quattro aspetti che vengono riprodotti sia dai media sia dagli organi di controllo:

1. Evitando di affrontare direttamente la responsabilità maschile (che spesso viene ignorata anche quando è evidente).
2. Normalizzando la rabbia dell’uomo come una reazione comune a certi comportamenti della donna.
3. Rendendo irrilevante il fatto che lui non è stato in grado di gestire la propria rabbia, e quindi scagionandolo dalla responsabilità (effetto de-responsabilizzante dell’aggressore).

⁵⁰ Centro studi Camera dei deputati, *la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere e il suo potenziamento con la legge n. 53 del 2022*.

⁵¹ Ad esempio, il termine *stupro coniugale*, cioè l’abuso sessuale di un coniuge verso l’altro (non per forza attuato con violenza ma anche solo con coercizione culturale - *se non ci stai mi indispongo*), non è stato ancora completamente sdoganato in Italia.

⁵² L’utilizzo del termine vittime è corretto per la narrazione giuridica che si intende fare, ma a livello di contesto è giusto parlare anche di sopravvissute, dando così una dimensione dinamica alla donna che denuncia togliendola alla passività e all’inerzia. Per questo motivo il termine verrà alternato a quello di vittima.

4. Rendendo la reazione violenta un evento considerato normale, comprensibile e accettabile all'interno delle relazioni intime, così da normalizzare la violenza in questi contesti.⁵³

In altre parole, attraverso tale racconto, si è andate a normalizzare e attenuare la violenza maschile contro le donne all'interno di una relazione privata (tra coniugi, conoscenti o ex partner), trascurando di individuare e definire il responsabile, così come di delineare la figura della vittima. Non viene specificato che tali azioni sono inaccettabili e costituiscono un grave reato, socialmente riprovevole. Infine, si è mancato di descrivere in modo dettagliato gli eventi e i loro rapporti causali.

Nel dettaglio, le strategie usate nei media e nei tribunali per minimizzare le responsabilità degli autori di violenza si concentrano su diversi aspetti legati a una retorica culturale:

1. L'immaginario che l'uomo reagisca in modo "naturale" a ciò che la donna ha detto o fatto, sottolineando uno stato emotivo prevalente.
2. L'uso di termini legati alla gelosia, al possesso o a impulsi improvvisi, per giustificare l'azione violenta.
3. L'impiego di espressioni attenuate o eufemistiche per descrivere la violenza familiare, cercando di normalizzarla.
4. La riduzione della violenza sessuale a una sorta di esuberanza maschile, spesso tacitamente accettata, o provocata, dalla vittima.

Possiamo affermare che lo stigma sociale, insieme a quello giuridico, non viene mai menzionato in queste narrazioni se non per biasimare le vittime. Le donne subiscono un processo di distorsione della realtà che, paradossalmente, beneficia i colpevoli e solleva dubbi sulle sopravvissute, nascondendo i primi e mettendo in evidenza le seconde, sottoponendole a un esame attento e oculato. Questo modello influisce sui media, nelle stazioni di polizia e nei tribunali.

La vittimizzazione terziaria diventa la sommatoria di quello che scaturisce da questo *framing* culturale, descrive il senso di frustrazione sperimentato dalla vittima di violenza di genere quando non riesce a ottenere giustizia, quando il colpevole non viene condannato o quando non riceve un risarcimento adeguato. La chiamiamo "terziaria" perché, alla luce di quello scritto,

⁵³ p. 45, Saccà F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, cit.

mentre la vittimizzazione secondaria tende a colpevolizzare la donna⁵⁴, con la vittimizzazione terziaria si completa il processo, omettendo di specificare il colpevole o minimizzando il suo comportamento e la sua volontà.

2.3.1 Il linguaggio all'interno delle sentenze

Come abbiamo già accennato, John Austin identifica tre tipologie di atti linguistici: l'atto locutorio, ovvero l'atto stesso di dire qualcosa; gli atti illocutori che, mediante il loro proferimento, compiono un'azione o stabiliscono uno stato di cose; e gli atti perlocutori, i quali hanno un impatto tangibile al di là del linguaggio stesso. Le sentenze e altri documenti tipici del linguaggio giuridico rientrano in questa terza categoria.

Creare testi e discorsi richiede un impegno specifico che va oltre la selezione delle parole. È un processo che coinvolge la scelta attenta di ciò che vogliamo comunicare, chi vogliamo che ci comprenda e quali relazioni desideriamo stabilire con loro e con gli argomenti trattati.

*“[...]Le parole che fanno parte del lessico di una lingua, sono il risultato di un processo di lessicalizzazione, ossia di un dare una forma linguistica a ciò che ci circonda e che è esperienzialmente rilevante in una data cultura, in una data comunità sociale. Lessico ed esperienza hanno un rapporto di sinergia che è allo stesso tempo reciproco e necessario: non potrebbe darsi lessico senza esperienza e quest'ultima non troverebbe espressione costante e durevole senza il lessico”.*⁵⁵

Più una lingua è ricca, più esistono parole con significati differenti. La scelta di un determinato vocabolo e la sua organizzazione non dipende da regole logiche o naturali, ma da fattori storici come adattamenti all'ambiente circostante, livello di sviluppo di una data società e incontri con persone e culture diverse. Questa varietà ci permette di riflettere su che cosa una lingua considera importante e che cosa no.

Le analisi che saranno condotte nel terzo capitolo tengono conto di questi aspetti nella loro interezza e, in particolare, ci si focalizzerà su tre punti cardinali:

1. Come viene descritta la parte offesa⁵⁶.
2. Come viene descritto l'aggressore o gli aggressori.

⁵⁴ “Era tanto una bravo marito”, “un gigante buono”, “un ragazzo molto innamorato”, “lei lo aveva lasciato solo”, ecc.

⁵⁵ p. 73, Saccà F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, cit.

⁵⁶ Da qui in avanti P.O.

3. Come viene descritta la violenza.

Quello su cui ci si concentrerà riguarda la costruzione del concetto di violenza attraverso le parole. Partendo dal presupposto che le parole sono importanti perché influenzano il modo in cui comprendiamo gli eventi, esamineremo come le persone coinvolte nel processo giudiziario usino il linguaggio per spiegare le loro decisioni e argomentare le loro posizioni.

Vediamo di seguito quali sono le scelte linguistiche utilizzare quando si deve parlare rispettivamente della P.O., del/ degli aggressori e della violenza stessa.

- Descrizione e attendibilità della P.O

*“A fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone”.*⁵⁷

La ricerca STEP ha osservato il lessico impiegato in varie sentenze riguardanti la violenza di genere dal 2015 al 2020 e, in particolare, le variazioni semantiche che le contraddistinguono. Questo ha permesso di osservare punti in comune nei diversi verdetti.

Molti degli aggettivi utilizzati per descrivere la P.O. sono legati alla sfera dell’affidabilità del soggetto e alla sua oggettività, definita come: *chiara, dettagliata, puntuale, univoca, veritiera, lineare, concordante*⁵⁸ ecc.

L’insieme degli aggettivi delineato evidenzia un disegno preciso: dimostrare che la testimonianza della sopravvissuta è razionale, oggettiva e credibile perché ritenuta lucida. Questi sono, senza dubbio, requisiti fondamentali per ogni testimonianza, ma porre l’accento sull’utilizzo di questi vocaboli, in questo caso è importante, poiché emerge chiaramente la presenza di uno stereotipo radicato e, di conseguenza, la necessità di contrastarlo in modo specifico. Il fatto che sia necessario stabilire la lucidità del soggetto, in altre parole, sostiene l’ipotesi che le donne, specialmente se vittime di abusi, in sede giudiziaria possano essere percepite come incapaci di controllare le proprie emozioni, portando i sentimenti a prevalere sulla ragione, e facendo così calare il velo del dubbio sulla veridicità delle loro dichiarazioni (distorsione illocutoria).

«Pienamente credibile la parte offesa e attendibili le sue dichiarazioni accusatorie, attribuendo così assoluto valore probatorio alla fonte di prova principale. Denuncia fatta con immediatezza, coerenza e non

⁵⁷ p. 75, Saccà F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, cit.

⁵⁸ p. 77, *ivi*.

*contraddittorietà [...]non vi sono contraddizioni, imprecisioni o lacune nella ripetizione, la dichiarante mantiene inalterato il nucleo narrativo risultando precisa ed esaustiva»*⁵⁹[caso di violenza sessuale]

In questo caso vediamo come l'utilizzo di "assoluto", si inserito come, utilizzando la teoria di Toulmin, qualificatore, voglia rendere inappuntabile l'argomentazione della sopravvissuta, togliendo il dubbio che possa essere viziata da emozioni o travisamenti.

Un altro nodo che riguarda la descrizione della P.O. sono i criteri di denominazione, che, come vedremo, sono un punto che torna spesso anche nelle sentenze riportate successivamente. Nei verdetti è prassi comune utilizzare il maiuscolo per segnalare i soggetti principali, così che la ricerca nel documento risulti facilitata; nei casi di violenza di genere si è riscontrato che questa tecnica viene utilizzata generalmente per evidenziare il cognome dell'aggressore, lasciando, al contrario, in carattere in minuscolo il cognome della vittima. Non sarebbe un dato da segnalare se questo non fosse accompagnato dal fatto che durante il processo, se l'imputato viene costantemente chiamato per cognome, anche con ripetizioni continue, la P.O riceva invece un trattamento diverso: è infatti frequente che giudici, avvocati o pubblici ministeri si riferiscano alla sopravvissuta solo con il nome o con aggettivi qualificativi⁶⁰.

- Descrizione dell'aggressore

Se il peso dell'aspetto emotivo, come appena visto, costituisce uno stereotipo ricorrente che ha la funzione di mettere in discussione la credibilità della P.O., nel caso dell'imputato la dinamica si inverte completamente. In più di un'occasione, l'elemento emotivo viene riconosciuto ed enfatizzato allo scopo di renderlo un'attenuante, seguendo uno schema consolidato. Non di rado, la difesa o le sentenze cercano, attraverso varie modalità, di giustificare la violenza, se dimostrata, o di negarla o di minimizzarla, sfruttando motivazioni emotive, passionali⁶¹.

Nel caso dell'autore del crimine, il prevalere delle emozioni rispetto al raziocinio può essere interpretato e giustificato tramite argomentazioni che tendono a normalizzare un modello di affettività tossico, dove il ruolo dell'uomo è quello predominante, senza riuscire a fare un distinguo tra conflitto e violenza, accettando quest'ultima come parte possibile della relazione

⁵⁹ p. 76, *ivi*.

⁶⁰ Per esempio "*scaltra peruviana*" (Corte d'Appello di Ancona 5 dicembre 2017).

⁶¹ Cercando *passionale* sulla barra di ricerca di Google, rifacendosi quindi all'[Oxford Languages](#) (visitato in data 14 marzo 2024), si può leggere "Caratterizzato, dominato o provocato dalla passione, in quanto momento di violenza e di irrazionalità nell'ambito della vita affettiva." Un termine dunque che la dimensione giudiziaria ha fatto proprio in un determinato ambito.

di coppia. Una dinamica simile avviene con la romanticizzazione del termine “gelosia”, la quale diventa la scusante per giustificare episodi di abusi e deresponsabilizzare la persona.

«La gelosia [...] determinò in lui, a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come “una soverchiante tempesta emotiva e passionale” [...] misura idonea a influire sulla responsabilità penale»⁶²[caso di femminicidio]

In questa narrazione, la dimensione della sessualità maschile è fortemente influenzata da questo stereotipo: in contesti in cui il controllo e la prevaricazione sono normalizzati, il consenso diventa insignificante e gli abusi vengono spesso giustificati come semplici impulsi passionali. Non è più l'autore del crimine a dover spiegare come è stata possibile la violenza, ma è la vittima che è tenuta a sobbarcarsi il peso della prova, dovendo rendere credibile che un suo diniego ci sia effettivamente stato, in maniera chiara e lineare, e come abbia provveduto ad opporsi all'atto.

“Il consenso deve essere sempre esplicitato: se una persona è incapace di farlo - se non è cosciente, se in stato alterato, sotto minaccia, sotto ricatto, sotto effetto di stupefacenti o svenuta e addormentata - siamo di fronte alla violenza sessuale”⁶³

La Corte di cassazione con la sentenza 15334 del 3 aprile 2014, definisce violenza anche la

“Condotta di chi prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga meno a causa di un ripensamento o della non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto”⁶⁴

Questo ci fornisce una maggiore comprensione della narrativa distorta costruita intorno ai casi di violenza sessuale in Italia, la quale si concentra ancora sulla possibilità di un consenso iniziale o sulla provocazione dell'imputato da parte della vittima.

«La persona che in una foto teneva una mano sulla bocca era omissis e forse la teneva sul viso per svegliarla. La foto che ritrae la donna a terra seminuda è relativa a quando si stava riposando. Quanto alla frase in cui si sente dire alla omissis “basta basta” secondo omissis tali parole erano solo una dimostrazione di appagamento sessuale. Quando le aveva detto “zitta troia” non lo aveva fatto per disprezzo ma preso dall'enfasi del rapporto sessuale»⁶⁵ [caso di violenza sessuale di gruppo]

⁶² p. 79, Saccà F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, cit.

⁶³ p. 78, Vagnoli C., *Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, Fabbri editori, 2021, Milano.

⁶⁴ p. 79, *ivi*.

⁶⁵ p. 81, Saccà F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, cit.

Anche nell'ambito lessicale si cerca di ridimensionare il crimine. Ad esempio, l'aggettivo “intimo” viene spesso utilizzato in modo eufemistico, estendendo il suo significato. Espressioni come *parti intime* o *foto intime* vengono impiegate per attenuare la gravità dell'azione compiuta.

- Descrizione della violenza

I molti esempi di sentenze che al loro interno contengono pregiudizi e stereotipi di genere ci mostrano un contesto giudiziario in cui, spesso, la violenza non viene considerata come un'azione deliberata, ma piuttosto come una reazione a uno o più comportamenti della vittima. Il trasferimento di responsabilità e le diverse attese riguardanti la gestione delle emozioni e degli impulsi possono portare a un'inversione della prospettiva: l'aggressore diventa la vittima momentaneamente sottratta alla ragione da un *raptus*⁶⁶; la parte offesa invece si trasforma nella causa scatenante, suscitando una reazione incontrollata dell'imputato con le sue azioni.

«Irritato dal costante rifiuto cambiò improvvisamente atteggiamento diventando aggressivo verso la dipendente che arrivò a insultare più volte; alle umiliazioni verbali accompagnò umiliazioni a sfondo sessuale; ormai stizzito e astioso per il rifiuto ricevuto». ⁶⁷[caso di molestie]

Non per nulla, nei casi di violenza sessuale in particolare, si parla di *victim blaming*, vale a dire dell'atto di portare sul banco degli imputati la P.O., perché la narrativa comune derubrica lo stupro o la molestia come una fatalità che la vittima poteva evitare, se avesse adottato comportamenti⁶⁸ adeguati, i quali non l'avrebbero portata a essere presente in una data situazione (tra le domande spesso poste, nel corso della sentenza, ve ne sono molte che vanno a indagare sulla vita sessuale della querelante).

Passiamo ora ad analizzare meglio all'interno di quali *bias* linguistici e culturali viene interpretata la testimonianza della P.O.

⁶⁶ Interessante notare che, nonostante sia un vocabolo spesso utilizzato dai media e dal corpo giuridico, il Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi psicologici (DSM) non fa mai cenno al suo interno di questa psicopatologia.

⁶⁷ p. 82, Saccà F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, cit.

⁶⁸ Negli ultimi anni sono nate diverse applicazioni (non oggetto di critica) per fare chiamate sicure mentre si torna a casa, questo perché l'idea è ancora proteggere la donna - *protect your daughter*, che quindi potrà sentirsi sicura solo uscendo vestita in un certo modo, tenendo le chiavi in mano, usare scarpe comode ecc. Dobbiamo tenere conto però che la maggior parte delle violenze sessuali avvengono in casa o a opera di persone conosciute e che quindi la cosa migliore sarebbe iniziare a cambiare lo slogan - *educate your son*.

2.3.2 Testimonianza della vittima

Nell'ambito dei reati legati alla violenza di genere, il linguaggio giuridico ha il potere di plasmare le identità delle persone coinvolte. La costruzione della realtà inizia con la rappresentazione sociale della vittima, questo è un processo cruciale che possiede il potere di influenzare anche le persone fuori dalla sede del tribunale.

La condizione di vittima non è intrinsecamente oggettiva, non si tratta di una qualità innata, ma piuttosto di un'etichetta sociale. Essere considerati vittime è il risultato di un processo di definizione sociale, una sorta di "ruolo" assegnato dentro al quale il soggetto a volte nasce, cresce e muore.

Mentre nella narrazione proposta dai media la vicenda subita dalla vittima viene filtrata attraverso la prospettiva del suo aggressore, nei procedimenti giudiziari è attorno alla storia della donna che gravita l'attenzione. Come abbiamo già accennato precedentemente, l'importanza attribuita al punto di vista della vittima e alla sua testimonianza riguardo i fatti presenta anche una serie di problematiche significative.

Se la donna diventa l'unica a dover fornire prove, attraverso i suoi enunciati, si corre il rischio che, nel processo legale, lei stessa, insieme ai suoi diritti, finisca sul banco degli imputati, costretta a rendere conto dei propri atti al posto di colui che dovrebbe essere sotto esame e che invece viene lasciato in disparte.

In questa situazione, diventa essenziale che la P.O. possieda gli strumenti adeguati a riflettere sull'esperienza traumatica vissuta, per giungere a elaborare e comprendere appieno la propria storia⁶⁹. L'accompagnamento, durante le fasi preliminari del processo, da parte di un centro antiviolenza diviene quindi un elemento positivo, se non essenziale, che può avvalorare la sua testimonianza.

La P.O. ha dunque il bisogno di essere preparata dal punto di vista psicologico e assistita legalmente per affrontare il peso del suo racconto. Necessita di essere sostenuta per resistere alle pressioni di un sistema giuridico che le chiederà di dimostrare le sue accuse e trasformarsi così da vittima silente a narratrice della propria storia.

*"Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato."*⁷⁰

⁶⁹ Una vittima di violenza domestica, ad esempio, potrebbe giustificare l'aggressore poiché lei stessa sommersa dagli stigmi culturali che la vedono complice e parte attiva della violenza.

⁷⁰ Cass., Sez. III, 12 ottobre 2018.

In definitiva, buona parte del risultato del processo si basa sulla capacità di narrazione della sopravvissuta. Tuttavia, nei casi di violenza di genere, in particolare se si tratta di abusi all'interno di una relazione, è essenziale tenere conto del fatto che il racconto è basato su un vissuto molto personale e che spesso le vittime mostrano difficoltà a comprendere pienamente l'accaduto o spiegarlo; questo perché coinvolge aspetti della loro vita non facili da esprimere in modo completo e significativo. Tale difficoltà si rivela una vera e propria sfida nella gestione della testimonianza, poiché il sistema giuridico richiede una narrazione dettagliata, mentre le vittime potrebbero trovare difficile, o essere restie a, raccontare la loro esperienza, senza tener conto che potrebbero anche arrivare a uno stato di confusione dettato dallo stesso reiterarsi delle domande, da parte delle giudici, su specifici dettagli traumatici.

Si possono identificare alcuni temi comuni nelle parole usate dalle giudici per descrivere e cercare di rafforzare la testimonianza della vittima.

Dominio dell'accuratezza	Dominio della credibilità	Dominio del carattere
<ul style="list-style-type: none"> • Puntuali • Precise • Complete • Dettagliate • Circostanziate • Analitiche • Meticolose • Accurate • Particolareggiate • Minuziose • Riscontrate • Specifiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Attendibili • Credibili • Non contraddittorie • Congruenti • Verosimili • Coerenti • Prive di aporie • Plausibili • Convincenti • Veritiere • Ineccepibili 	<ul style="list-style-type: none"> • Razionali • Ragionevoli • Logiche • Spontanee • Pacate • Genuine

71

Nel dettaglio:

- Dominio dell'accuratezza

L'intenzione è di enfatizzare l'oggettività della testimonianza della P.O., rendendola meno vulnerabile alle contestazioni e consentendo di svolgere efficacemente il suo ruolo nel provare la responsabilità penale dell'imputato.

⁷¹ Fig.1, p. 91, Saccà F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, cit.

- Dominio della credibilità

Tratta non solo dell'andare a evidenziare l'oggettività del racconto della P.O., ma anche dell'osservare come le giudici stiano già preparando il terreno per la loro valutazione conclusiva. In questa fase, la valorizzazione si estende dal contenuto stesso (testimonianza) alla persona che lo ha reso (vittima).

- Dominio del carattere

Gli aggettivi scelti per descrivere la P.O. hanno lo scopo di plasmare una visione favorevole della personalità e del carattere della vittima, e lo fanno attraverso due filoni: quello della razionalità e quello della sincerità.

Le sentenze, al fine di rafforzare la credibilità della testimonianza, spesso ricorrono a vari *marker* di credibilità aggiuntivi. Tuttavia, in alcuni casi, come già citato, queste strategie, pur mirando a conferire una maggiore autenticità, possono involontariamente perpetuare stereotipi di genere riguardanti le donne e le relazioni. Alcuni di questi indicatori, come l'emotività e la fragilità mostrata, non sono problematici di per sé, ma soltanto se sono riconosciuti come aggravante e non come presupposto intrinsecamente femminile⁷².

Un altro *marker* di credibilità si concentra sul luogo comune del perdono, nel momento in cui P.O. non mostra accanimento o sentimenti di odio⁷³ verso il suo aggressore:

«[La vittima] può ritenersi credibile avendo reso un racconto preciso e dettagliato della vicenda (...) nemmeno mostrando particolari ragioni di astio nei confronti dell'imputato.»⁷⁴

Utilizzare come garanzia a sostegno della tesi il fatto che la sopravvissuta non mostri astio verso l'aggressore, potrebbe andare a sminuire la veridicità di tutte le altre testimonianze che invece non hanno intenzione di perdonare o dimenticare. C'è il rischio che, utilizzando questo *marker*, nella sentenza si valorizzi la testimonianza della P.O. non solo con aggettivi positivi che confermano chiaramente la sua affidabilità, ma anche attraverso la riproposizione, anche involontaria, di stereotipi sulla donna, la sua personalità e il suo ruolo nella società.

In una qualsiasi narrazione, tendiamo a ritenere più credibile un soggetto che si adatti alle aspettative e rispecchi alla perfezione la nostra interpretazione del suo ruolo nella società. Il

⁷² Il sessismo benevolo è un atteggiamento protettivo nei confronti del genere ritenuto più vulnerabile e, nonostante non abbia intenzioni di dolo, può giustificare un trattamento diverso della donna - si parla di paternalismo.

⁷³ Stereotipo della donna-angelo.

⁷⁴ p. 94, Saccà F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, cit.

problema si pone nel momento in cui il discorso riguarda le donne che denunciano la violenza da parte di uomini, poiché in questo caso le nostre aspettative sono spesso influenzate da stereotipi e pregiudizi di genere, per questo tendiamo a ricercare nel soggetto femminile la *vittima perfetta*.

La vittima perfetta, quindi degna di credibilità, incarna gli stereotipi comportamentali che riteniamo accettabili da chi ha subito una violenza, soprattutto, di tipo sessuale:

- modo riservato di trattare i dettagli intimi e sessuali;
- sessualità non aperta o disinvolta;
- prove che abbia combattuto strenuamente la violenza subita;
- stile di vita adeguato (no feste, alcol, droga, vestiti succinti ecc).

«Il collegio ha potuto verificare la spontaneità del racconto della donna, la quale (...) ha mostrato lucidità e precisione nel ripercorrere le fasi dell'episodio oggetto di imputazione, apparendo nondimeno turbata nel rievocare i fatti, cercando però di gestire il proprio stato d'animo con giusta dose di pudore. Il racconto dei fatti è apparso quindi assolutamente coerente e preciso; la donna è stata molto puntuale nel riferire la sequenza dei comportamenti posti in essere dall'imputato nonché i dettagli della violenza subita.»⁷⁵[violenza sessuale]

In questo caso la sentenza tende ad alimentare la distinzione, accennata poc'anzi, tra la donna rispettabile e quelle invece percepite come *disinibite*, contribuendo dunque ad alimentare l'atteggiamento di controllo sociale sulla sessualità del genere femminile. Implicitamente, si sottolinea come la pudicizia dimostrata dalla vittima costituisca un fattore determinante per la sua credibilità e affidabilità, diventando il sostegno inappuntabile della garanzia. Tale dinamica sottintende che una persona esplicita riguardo alla sessualità potrebbe essere percepita meno credibile come vittima di violenza.

La sopravvissuta viene dunque percepita affidabile se incarna tutta una sequela di stereotipi che la identificano come la vittima perfetta, questo porta ad una visione compromessa del vissuto della stessa, ma non solo, anche il tipo di violenza subisce la stessa categorizzazione, andiamo ora ad approfondirlo.

⁷⁵ p. 95, Saccà F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, cit.

2.3.3 *Bias* nella rappresentazione sociale della violenza di genere

Se i *marker* della credibilità impongono alla giudice di porre attenzione per non ripetere uno schema consolidato, che legittima gli stereotipi di genere, nel costruire il proprio ragionamento a sostegno della posizione della P.O., i tre *bias* identificati dalla ricerca STEP - conflitti familiari, gelosia e raptus - creano fin da subito delle criticità nella narrazione della violenza di genere fornita dal linguaggio della giurisprudenza.

- Conflitti familiari

Quando la violenza avviene all'interno dei confini delle relazioni o conoscenze strette, i termini utilizzati per descrivere il legame sentimentale tendono costantemente a evocare il contesto delle liti familiari.⁷⁶

Il pregiudizio riguardo i conflitti familiari è ben radicato nella nostra cultura. Si manifesta frequentemente quando si tratta di descrivere e comprendere la violenza di genere. Infatti, spesso, è la società stessa che, attraverso le testimonianze in tribunale, impone questa prospettiva interpretativa sul conflitto. Sia gli imputati, che per ovvi motivi cercano di giustificare in parte la loro violenza attribuendola alle dinamiche di coppia anziché al proprio carattere o comportamento, sia le stesse vittime che, a volte, tendono a considerare gli episodi di violenza come facenti parte della normale vita familiare o delle dinamiche relazionali di coppia.⁷⁷

«Voi mi chiedete se di solito litigo con il mio compagno ed io vi rispondo che capita che litighiamo ma i litigi scaturiscono dal fatto che egli mi vuole dare buoni consigli (...) Comunque tengo a precisare che quando mi colpisce usa sempre le mani e mi prende a schiaffi, comunque non sono pesanti (...) e ogni volta che beve gli parte il cervello.»⁷⁸ [caso di maltrattamenti domestici]

Il ricorso al *frame* delle liti familiari potrebbe impedire alla giudice di comprendere appieno la vera natura del fenomeno sociale in esame, inclusa la natura del crimine a processo. Non è strano trovare l'utilizzo dei verbi quali *scatenare* ("ha scatenato la reazione violenta del marito") e *causare* ("fino a causare in lui un moto violento") nei testi delle sentenze che riguardano questo tipo di violenza. L'utilizzo di queste espressioni ha come conseguenza il

⁷⁶ Relazione *travagliata, litigiosa, tormentata, tumultuosa, difficile, turbolenta, conflittuale ecc.*

⁷⁷ Quando il pregiudizio viene assorbito in modo distorto dalla vittima, può succedere che questa si senta responsabile della tensione all'interno della coppia, cercando attivamente di deresponsabilizzare le colpe del partner.

⁷⁸ p. 100, Saccà F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, cit.

fatto di addossare la responsabilità alla vittima e di minimizzare un comportamento abusante da parte dell'aggressore.

Dunque, fare ricorso in modo inconsapevole o superficiale al concetto di conflitto familiare può causare una distorsione dell'interpretazione della violenza, impedendo in questo modo alla giudice di riconoscere i segnali di ciò che è definito *terrorismo intimo o patriarcale*⁷⁹: la disuguaglianza di potere strutturale nelle cui circostanze si verificano gli abusi, il contesto di coercizione e controllo in cui l'aggressore ha potuto agire, la varietà di forme che la violenza può assumere (violenza fisica, psicologica e/o economica) e la necessità di considerarle nel loro insieme.

L'adozione di un frame sbagliato non riguarda solo la forma del linguaggio o la percezione sociale della violenza di genere. Essa comporta distorsioni che influenzano sia la capacità di analisi della ricerca scientifica sia la valutazione del sistema legale. Il fatto di riproporre il pregiudizio della *lite*, come analizzato, non è dunque un modo neutro di trattare il tema dal punto di vista giuridico: considerare la violenza come una parte delle dinamiche di coppia, normalizzandola, può impedire di riconoscere correttamente il reato effettivo commesso nel comportamento in questione.

- Gelosia

Questo *frame*, come quello precedente, è profondamente radicato nella nostra società, ed è proprio quest'ultima che può portarlo all'interno delle aule di tribunale, influenzando così il processo decisionale.

L'uso scorretto del *frame* della gelosia per narrare gli eventi può contribuire a deresponsabilizzare il comportamento violento. Da un lato si suggerisce che l'aggressore sia spinto da impulsi incontrollabili, mentre dall'altro si evoca un'interpretazione "patologica" che è invece prevalentemente determinata dal contesto in cui si vive. Rappresentare l'uomo violento come un "malato" che ha "perso il controllo" a causa della gelosia, implica un dispositivo semantico che, almeno in parte, giustifica il suo comportamento.

Nell'analisi del linguaggio delle sentenze, è cruciale esaminare attentamente gli aggettivi utilizzati per descrivere il sentimento della gelosia. Possiamo racchiudere questi vocaboli in quattro diverse aree: aggettivazione drammatizzante, perdita di controllo, malattia e ingiustizia.

⁷⁹ p. 102, *ivi*.

AGGETTIVAZIONE DRAMMATIZZANTE	FRAME DELLA PERDITA DEL CONTROLLO	FRAME DELLA MALATTIA	FRAME DELLA «INGIUSTIZIA»
Valorizza l'intensità dello stato d'animo	Rischia effetto di deresponsabilizzazione		Legittima il bias e gli stereotipi che lo sostengono
<i>Forte</i>	<i>Inarrestabile</i>	<i>Patologica</i>	<i>Immotivata</i>
<i>Pressante</i>	<i>Incontrollabile</i>	<i>Morbosa</i>	<i>Ingiustificata</i>
<i>Feroce</i>	<i>Incontenibile</i>	<i>Ossessiva</i>	
<i>Smodata</i>	<i>Accecante</i>	<i>Delirante</i>	
	<i>Rabbiosa</i>	<i>Paranoica</i>	
		<i>Parossistica</i>	

80

Tra questi *frame*, solo il primo, nel quale il linguaggio utilizzato mira semplicemente a drammatizzare l'intensità del sentimento, non arriva ad aggiungere significativi elementi di criticità all'utilizzo del bias della gelosia. Al contrario, sia quello riferito alla perdita del controllo sia quello della malattia rischiano di animare un effetto deresponsabilizzante rispetto al comportamento dell'imputato.

Il *frame* più problematico risulta tuttavia l'ultimo, quello dell'ingiustizia, in cui il sentimento di gelosia viene descritto con aggettivi che sottolineano il suo essere "ingiusta" nella situazione in esame. In questo caso, la gelosia si considera immotivata o ingiustificata, anche se non è stata scatenata dal comportamento della donna offesa; questa scelta di vocaboli sottende al fatto che in alcune situazioni lo scatto di gelosia è giustificabile perché sorretto da una motivazione legittima e reale.

“Quando le motivazioni riguardano possesso e gelosia si riconoscono le attenuanti in misura maggiore rispetto agli altri tipi di femminicidio (a parte la patologia mentale [...]). Come se, in qualche modo, nel processo si riconoscesse che la gelosia e la possessività maschile costituiscano motivazioni dell'atto che, in una certa misura, ne attenuano, appunto, la gravità”⁸¹

⁸⁰ Fig. 2, p. 107, Saccà F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, cit.

⁸¹ p. 223, Dino A., Gucciardo G., Cardella C., *Dentro il processo: narrazioni, numeri e spazi del femminicidio nel discorso giudiziario*, in P. Lalli, a cura, *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*, Il Mulino, 2021, Bologna.

In definitiva il tema della gelosia, portato in tribunale dalla società e dai suoi stereotipi, diviene uno strumento usato dalla difesa dell'imputato per ridurre la gravità del suo atto. Questo ci invita a considerare più attentamente la natura strutturale della violenza contro le donne e a cercare, nei comportamenti esplicitati, segnali di subordinazione e disuguaglianza all'interno della sfera relazionale.

- Raptus

La parola *raptus*, grazie anche alle pressioni della società, sta gradualmente scomparendo sia nel linguaggio dei media che nelle sentenze (secondo la ricerca STEP compare solo nel 1,32% negli articoli da loro analizzati e in soli 2 casi giuridici⁸²), eppure l'idea di un impulso quasi incontrollabile che spinge l'autore del crimine continua a ricevere credibilità, trovando rifugio in stili linguistici meno evidenti ma altrettanto pericolosi nel ridurre la responsabilità dell'imputato - *impeto, scoppio, scatto ecc.*

«I due sono in casa, discutono, bevono e ancora discutono e, in un impeto d'ira, l'imputato afferra un grosso coltello in cucina e colpisce [la vittima] con un unico fendente che perfora il polmone e ne determina in pochissimi minuti la morte [...] Va inoltre evidenziato che se è indiscutibile che in passato omissis si sia reso responsabile di comportamenti violenti, in altre occasioni l'imputato, pur legittimamente risentito per il comportamento della moglie, ha dimostrato di voler dominare i propri scatti d'ira, riuscendo a fare forza su se stesso per impedirsi di compiere qualche pazzia.»⁸³[caso di femminicidio]

In questo caso vediamo come possono essere utilizzati due pregiudizi, uno sulla litigiosità e l'altro sull'impulso, che insieme concorrono a ridurre la responsabilità dell'aggressore. Il comportamento del femminicida non è solo visto come uno scatto improvviso, ma si suggerisce che la vittima sia in parte responsabile a causa del suo modo non adeguato di ricoprire il ruolo di moglie.

Come possiamo notare, anche se il termine *raptus* non è più utilizzato nelle sentenze, il pregiudizio che associa l'atto violento degli uomini a una perdita momentanea di controllo, persiste nel linguaggio legale. Le problematiche che possono sorgere nell'uso di questo tipo di narrazione sono riassumibili in due diversi modi:

- Effetto di de-responsabilizzazione dell'imputato e ricollocazione attiva della vittima nel quadro della violenza subita.

⁸² p. 108, Saccà F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, cit.

⁸³ p. 110, *ivi*.

- Delimitazione dell'atto violento a un singolo momento (quasi incidentale), estraendolo dal contesto in cui si è svolto.

Giustificare l'uso di questo *frame*, o di altri, al fine di manipolare la percezione sociale della violenza di genere ha conseguenze gravi. Da un lato, rafforza la prospettiva del maltrattante, confermando il suo potere, mentre dall'altro, impedisce di comprendere appieno la natura sistemica di questo tipo di violenza, scollegandola dai concetti di genere, potere e controllo.

Per contrastare le distorsioni provocate da questa narrativa incidentalista, è essenziale adottare un approccio più ragionato, sia a livello sia socio-culturale sia giuridico, verso la violenza di genere; un consiglio che dovrebbe essere seguito da tutti quelli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Istanbul a partire dal 2011, incluso il nostro paese.

Abbiamo ora tutti gli elementi per comprendere al meglio i tre testi delle sentenze presenti nel capitolo tre, è necessario solo fare una breve introduzione alla legislatura vigente in Italia in tema di contrasto alla violenza di genere.

3. Casi di studio

3.1 Breve panoramica sulla situazione legislativa in Italia

“Ci sono state 100 uccisioni di donne in episodi di violenza domestica, di cui 59 compiute da partner attuali o ex, un dato leggermente in diminuzione rispetto al 2021.

Il parlamento non ha adottato un disegno di legge presentato nel 2021 volto a rafforzare le salvaguardie per combattere la violenza contro le donne.”⁸⁴

Questa è la situazione in Italia raccontata dal report annuale di Amnesty International, un quadro che sicuramente mostra quanto il problema della violenza di genere sia marcato nel nostro Paese, in particolar modo verso il genere femminile.

Nonostante il fenomeno sembri non arrestarsi e penetri in modo sempre più incisivo all'interno del nostro tessuto sociale, le sollecitazioni da parte di diverse organizzazioni internazionali faticano a trovare un'ampia accoglienza in Italia, in particolar modo a livello giuridico-politico. La risoluzione A/RES/34/180, approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU⁸⁵ già nel 1993⁸⁶, definiva la violenza di genere quale:

“Ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere probabilmente come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale, o psicologica per le donne incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”⁸⁷

La stessa Dichiarazione descriveva all'articolo 2 tutte quelle azioni e comportamenti che delineano e definiscono le diverse forme di violenza - come quella fisica, psicologica e sessuale - ma, a oggi, sappiamo che l'elenco che descrive il fenomeno in studio è molto più ampio, andando ad esempio ad aggiungere la violenza economica e l'abuso di potere.

⁸⁴ Rapporto annuale 2022/2023 Amnesty International <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2022-2023/italia/> - visitato in data 20 marzo 2024.

⁸⁵ L'Italia l'ha ratificata con la Legge n°132 del 14 marzo 1985, ed è entrata definitivamente in vigore il 10 luglio dello stesso anno.

⁸⁶ Un evento storicamente rilevante è anche la conferenza di Pechino avvenuta nel 1995, la quale esplica per la prima volta in maniera ineluttabile la parità tra donna e uomo, vedendo negli organi statali i primi che dovevano farsi carico per appianare le disparità. In quella sede vengono proposte le 5P: *to promote* (promozione di una cultura non discriminatoria); *to prevent* (adottare misure a contrasto della violenza di genere); *to protect* (proteggere le donne che vogliono o cercano di uscire dalla violenza maschile); *to punish* (punire i crimini legati alla violenza di genere); *to prosecute compensation*, (risarcire le vittime). La riforma dei reati sessuali in Italia nel 1996, tramite la legge n. 66, è stata una risposta diretta all'impulso internazionale generato da questa conferenza.

⁸⁷“Nazioni Unite: 25 novembre Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” del 19 novembre 2019 <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Nazioni-Unite-25-novembre-Giornata-Internazionale-per-leliminazione-della-violenza-contro-le-donne/5034> - visitato in data 20 marzo 2024.

Per arrivare a capire a fondo che cosa ci sia alle spalle della sentenza CEDU di uno dei casi che prenderemo in esame all'interno di questo capitolo, è necessario compiere uno sforzo per capire, senza pregiudizi, che cosa comporti l'abuso sulle successive scelte della vittima e quali siano gli strumenti di cui lo Stato avrebbe dovuto dotarsi per limitare il più possibile il perpetuarsi di una situazione di rischio.

La CEDU, organo giurisdizionale internazionale con sede a Strasburgo, viene istituita con lo scopo di vigilare e tutelare i diritti umani contenuti nella Convenzione europea, monitorando tutte le violazioni in materia da parte degli stati membri del Consiglio d'Europa. Gli articoli violati, dall'Italia e dagli altri 46 stati membri, riguardano soprattutto: il diritto alla vita, il diritto a non essere torturati o subire trattamenti degradanti, il diritto a non essere discriminati - per sesso, genere, orientamento sessuale, religione, etnia, disabilità, età - e il diritto a un giusto processo.⁸⁸

In particolar modo la Corte si è espressa più volte contro il nostro Paese⁸⁹, giudicandolo colpevole di non aver messo in pratica quelle misure preventive e protettive che più e più volte era stato chiesto di adottare. Tra queste sentenze, spiccano numerose le condanne che riguardano casi di violenza di genere e violenza domestica, censure che sovente trattano dei mancati adeguamenti, previsti anche dalla Convenzione di Istanbul, che lo Stato dovrebbe apportare per prevenire, contrastare e gestire queste casistiche di reato.

La Convenzione di Istanbul - *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, nata sotto la spinta del Consiglio d'Europa, è un testo normativo vincolante che, pur avendo portata regionale e pan-europea, si distingue per la sua innovazione rispetto agli accordi precedenti e risulta dunque naturale citare ogni volta che si parla di violenza contro le donne. Incorpora i risultati più significativi del dibattito internazionale sulla violenza di genere, fornendo per la prima volta una definizione chiara e precisa, in linea con i principi legali, per un'interpretazione coerente e completa della questione. Il testo definisce *in primis* le diverse accezioni che può assumere la violenza di genere, evidenziando di conseguenza la necessità dell'obbligo di tutela penale da parte degli Stati aderenti. L'articolo 3 della Convenzione tratta nel dettaglio la violenza di genere, definendola come

⁸⁸ https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Stats_violation_2022_ENG - visitato in data 20 marzo 2024.

⁸⁹ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20.page?facetNode_1=1_2&selectedNode=1_2%282022%29# - visitato in data 20 marzo 2024.

"Ai fini della presente Convenzione: a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima⁹⁰; c) con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; d) l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato."⁹¹

La giurisprudenza italiana, come accennato, fatica a recepire in maniera attiva il quadro delineato dalla Convenzione, nonostante sia vincolante per i paesi firmatari. È infatti evidente una mancanza, quasi totale, di menzioni alla normativa internazionale all'interno delle sentenze riguardanti il tema della violenza di genere. Tuttavia, è altresì evidente che dal 1996 a oggi la normativa italiana si sia arricchita di nuove norme, disposizioni e riforme, per implementare gli strumenti atti a contrastare questo problema.

- **Legge 15 febbraio 1996, n. 66** "Norme contro la violenza sessuale".
- **Direttiva** "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini", ratificata il 21 maggio 1997.
- **Legge 5 aprile 2001, n. 154** "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".
- **Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" (l'art. 76 in particolare prevede la concessione di assistenza legale gratuita anche alle vittime di reati correlati alla violenza di genere).
- **Legge 23 aprile 2009, n. 38**, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale", nonché in tema di atti persecutori.
- **Legge 27 giugno 2013, n. 77**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Istanbul
- **Legge 15 ottobre 2013, n. 119** (precedente Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93), in materia di contrasto alla violenza di genere - *Legge sul femminicidio*.

⁹⁰Ovviamente, per quanto riguarda gli articoli contenuti nella Convenzione di Istanbul, tutti i reati contemplati devono seguire un determinato iter, a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

⁹¹ Per il testo completo della Convenzione www.coe.int/conventionviolence - visitato in data 20 marzo 2024.

- **Legge 13 luglio 2015, n. 107** “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” (l’art. 1 nel dettaglio prevede nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola la promozione della prevenzione in tema di violenza di genere e di tutte le discriminazioni).
- **Legge 7 luglio 2016, n. 122** “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016. (16G00134)*” (art.11 le vittime di reati, internazionali, violenti hanno diritto ad un indennizzo).
- **Legge 11 gennaio 2018, n. 4** “*Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*”.
- **Legge 19 luglio 2019, n. 69**, “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*” - codice rosso.
- **Legge 24 novembre 2023 n. 168** “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*”.⁹²

Queste sono solo alcune delle normative di cui l’Italia si è dotata e negli ultimi anni, anche grazie alla pressione dell’opinione pubblica oltre che a quella della CEDU⁹³, una spinta significativa nel tentativo di colmare le lacune legislative in ambito di violenza di genere e tutela delle vittime. Il linguaggio e la società ciononostante non riescono a evolversi di pari passo ai cambiamenti che stanno avvenendo nella giurisprudenza internazionale e nazionale; ne sono un esempio le tre sentenze che ci accingiamo a commentare.

3.2 Violenza sessuale

Corte di Appello di Ancona sentenza n°2408/17 e caso J.L c. Italia

Le due sentenze in esame riguardano casi di violenza di genere nei quali la vittima non ricalca la figura della “vittima ideale”. In particolar modo, alla luce degli argomenti esposti nei capitoli precedenti, ci soffermeremo sulle espressioni utilizzate per redigere il verdetto finale e sulle motivazioni che hanno portato in un caso al ribaltamento del giudizio in Cassazione e nell’altro

⁹² <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-contesto/normativa-italiana> - visitato in data 20 marzo 2024.

⁹³ La prima delibera CEDU contraria all’operato delle istituzioni italiane fu Rumors c. Italia, 27 maggio 2014, mentre una delle più importanti è sicuramente la sentenza Talpis c. Italia del 2 marzo 2017, con la quale l’Italia fu condannata per aver violato gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione.

una censura da parte della CEDU (rispetto all'art 8 della Convenzione) in materia di vittimizzazione secondaria.

3.2.1 Corte di Appello di Ancona sentenza n°2408/17

La prima sentenza tratta di un verdetto della Corte di secondo grado depositata il 5 dicembre 2017 dalla Corte di Appello di Ancona.

La ricostruzione dei fatti portati in aula riferisce di un'aggressione sessuale avvenuta la notte del 9 marzo 2015, da parte di due ragazzi nei confronti di una loro coetanea. La serata era iniziata con una cena di classe a cui la P.O. aveva partecipato, tornando poi verso casa in treno. Alla stazione di arrivo incontra i due imputati, che conosceva poiché frequentavano lo stesso istituto serale, e si ferma a bere una birra con loro.

La vittima riferisce che da quel momento i suoi ricordi iniziano a essere annebbiati, probabilmente a causa di qualche sostanza che le fu versata nel bicchiere nel lasso di tempo in cui si era allontanata un attimo, infatti:

“Non aveva la solita schiuma della birra... ma aveva solo la schiuma al centro”⁹⁴

Da quel momento inizia l'aggressione sessuale da parte di uno dei due compagni, mentre l'altro avrebbe fatto da palo. Una volta tornata a casa, la giovane, resasi conto anche di un'ingente perdita di sangue, ha raccontato quanto accaduto alla madre, decidendo quindi di presentarsi in ospedale e successivamente sporgere denuncia presso le autorità di polizia.

Se dopo la prima sentenza i due imputati erano stati condannati in primo grado a cinque e tre anni di carcere, l'appello si risolverà con un'assoluzione totale dei due imputati poiché, secondo le giudici della Corte di Appello, era credibile l'ipotesi alternativa, secondo cui la vittima poteva aver inventato molti dei dettagli riportati nel suo racconto, con lo scopo di crearsi un alibi con la madre, la quale, al ritorno a casa, l'aveva schiaffeggiata credendola intontita per l'abuso di sostanze alcoliche. L'assoluzione deriva, dunque, dalla decisione di rendere inattendibile la narrativa portata dalla P.O. riguardo l'accaduto e dalla presenza di un ragionevole dubbio che rende impossibile emettere una condanna.

⁹⁴p. 6, Corte di Appello di Ancona - Sez. penale, ud. 23 novembre 2017 (del. 5 dicembre 2017), n. 2408.

Nel dettaglio la sentenza propone una sua ricostruzione alternativa, che svaluta la vittima, ma che non riesce ad argomentare in maniera rigorosa e razionale la decisione di ribaltare il giudizio di primo grado:

“a) Del delitto di cui agli artt.110, 609 octies, 609 bis, comma 1, 609 ter. comma 1. n.2). c.p. perché, in concorso tra loro - omissis quale autore materiale, omissis con funzioni di "palo" -, con violenza consistita nell'afferrare con forza la schiena della vittima tanto da immobilizzarla, costringevano omissis a subire un rapporto sessuale, consistito nella penetrazione vaginale, praticato sebbene la donna implorasse l'uomo di desistere a causa del forte dolore provocatole dall'atto sessuale. Con la circostanza aggravante dell'aver somministrato alla p.o. una sostanza narcotica (benzodiazepine).

b) Dei reati p. e p. dag/i artt.110, 582, 585. 576 co. 1 n. 1. 61 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con la condotta descritta al capo di imputazione che precede, cagionavano a omissis lesioni personali consistite in "PERDITA EMATICA E LESIONE VAGINALE POST RAPPORTO SESSUALE" con prognosi di giorni 9.”⁹⁵ [sentenza emessa in data 06.07.2016 dal Tribunale di Ancona, in composizione collegiale]

Le motivazioni dei giudici di appello ricalcano alcuni degli stereotipi che abbiamo avuto modo di analizzare nel capitolo due. Viene ribadito più volte il contesto scherzoso e allusivo al quale la P.O. aveva partecipato consensualmente (tutte le citazioni sono tratte dalla sentenza in esame):

- *“Dopo che gli stessi avevano "scherzato" per un po' anche su temi sessuali”;*
- *“Si ri-allontanavano per consumare un secondo rapporto dove c'è un cespuglio (su "provocazione)”;*
- *“Dopo che lo stesso era stato più volte provocato/stuzzicato”.⁹⁶*

In particolare, ci si sofferma sul concetto di stupro, che viene trattato, sia dall'accusa sia dalle giudici, come un'azione consensuale che la ragazza avrebbe successivamente negato solo per timore della reazione materna. In particolar modo le prove che portano a sostegno di questa tesi sono:

- *“L'assenza di qualsivoglia ecchimosi lesione esterna all'organo genitale della omissis, e nemmeno nelle zone limitrofe quali anche e cosce (come risulta dai referti medici in atti - certificato P.S.), segni che generalmente rivelano i tentativi di vincere la resi-stenza della vittima;*
- *Le "contusioni" asseritamente riportate dalla ragazza in seguito al rapporto sessuale, non possono essere ricondotte allo stesso, poiché come riferito emerse dieci giorni dopo;*
- *L'integrità degli indumenti indossati dalla ragazza, la quale certamente si è svestita e ri-vestita da sola.”⁹⁷*

⁹⁵ Corte di Appello di Ancona - Sez. penale, ud. 23 novembre 2017 (del. 5 dicembre 2017), n. 2408.

⁹⁶ *Ibidem.*

⁹⁷ *Ibidem.*

Quest'ultimo punto, ripreso dall'accusa, verrà riferito quasi alla lettera nella sentenza dalle giudici, che affermeranno:

*“Indossava (tra cui un paio di mutandine e di jeans), risultati (peraltro) privi di strappi o segni che potessero far pensare ad una qualche "forzatura" nel toglierli.”*⁹⁸

Nel secondo capitolo avevamo osservato come, nella narrativa giurisprudenziale, si desse molta più credibilità alla vittima ideale di violenza sessuale, una vittima che quindi dimostra sin dall'inizio la sua riluttanza all'atto e che lotta con tutte le sue forze per far sì che questo non avvenga. Inoltre, viene messo l'accento sulle posizioni sessuali adottate durante lo stupro, presupponendo che alcune dinamiche non possano avvenire se non con il consenso di entrambe le parti, senza tenere conto del grado di vulnerabilità che una donna può trovarsi a vivere in quel momento.

- *“La/le posizioni assunte dai ragazzi durante i rapporti sessuali: “dapprima lei in piedi appoggiata al muro e lui dietro e, successivamente, lei sopra e lui sotto” (quest'ultima posizione potrebbe essere la causa della lesione interna accaduta involontariamente) sono incompatibili con condotte di “costrizione fisica” e soprattutto contrastano con la riferita circostanza che durante il rapporto la stessa fosse “svenuta e priva di coscienza”*
- *“Stuprata” dal omissis (che era "sotto" di lei), mentre il omissis fungeva da “palo”, il tutto senza il benché minimo consenso all'atto sessuale”*⁹⁹

Un'altra tesi avallata per de-responsabilizzare i due imputati e minimizzare l'atto avvenuto è che il rapporto fosse iniziato in maniera consensuale e che non vi fosse comunque stata eiaculazione.

- *“[...]Che in nessun caso raggiunse l'orgasmo”*
- *“Un rapporto sessuale parzialmente consenziente.”*¹⁰⁰

La questione dell'orgasmo, o meno, è importante poiché viene accostata dalle giudici al fatto che la ragazza non fosse avvenente (n.d.r., non rilevante dal momento che i gusti sono soggettivi) e, di conseguenza, che gli imputati non avrebbero potuto avere intenzioni criminose

⁹⁸Corte di Appello di Ancona - Sez. penale, ud. 23 novembre 2017 (del. 5 dicembre 2017), n. 2408 - nonostante esistesse già una sentenza della Cassazione /21 luglio 2008, n. 30403, sez. III penale che già definiva come gli indumenti - in quel caso jeans stretti - non fossero un ostacolo alla commissione di violenza e che quindi l'effettiva disponibilità della vittima non dovesse essere accostata all'abbigliamento. Il fatto che la donna fosse riuscita a svestirsi o rivestirsi da sola non è una prova sufficiente per negare l'atto.

⁹⁹ *ibidem.*

¹⁰⁰ *ibidem.*

al momento dell'incontro; anzi, secondo la sentenza sarebbe stata lei a convincerli a rimanere - pagando loro le birre - e a provocare, fino a innescare una risposta da parte di uno di loro.

“Allusione ad una personalità tutt'altro che femminile, quanto piuttosto mascolina - che la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare”¹⁰¹

Nonostante la sentenza online sia censurata, è facile aggirare l'omissione delle generalità degli imputati e della querelante¹⁰², azione che ci permette di notare una dissimmetria sul trattamento delle due parti. La P.O. viene soventemente chiamata per soprannome (n.d.r., vd. nota 100), mentre gli aggressori sono costantemente nominati per cognome e nome o solo per cognome. Non solo, in due occasioni si fa riferimento alla ragazza con una semantica veemente volta a sminuirne l'affidabilità

- *“La “stuprata”*
- *“Scaltra peruviana”¹⁰³*

dando già un giudizio senza appello sulle azioni della vittima, addossando a lei una premeditazione che non viene invece mai addossata agli imputati. È importante sottolineare che in questa nostra analisi non c'è desiderio di esprimere un vero e proprio giudizio sulle questioni inerenti alle sentenze, ma piuttosto osservare come vengono adoperati pesi diversi nel trattare le testimonianze delle/dei testimoni¹⁰⁴ degli eventi narrati.

L'atto illocutorio degli aggressori ha sicuramente più efficacia di quello della vittima; in sentenza questo viene giustificato della narrazione non lineare della P.O., ciò che rende il verdetto finale ancora più violento, poiché gli stessi imputati hanno ricordi diversi e dunque anche la loro narrazione non dovrebbe essere valutata come assioma. Un esempio di questo è la questione dell'acquisto delle birre precedente ai tragici eventi:

- la P.O. nega la sua partecipazione economica all'acquisto delle bevande;
- il primo imputato asserisce che ci fu una colletta tra tutti i partecipanti;
- il secondo racconta che fu la stessa P.O. a farsi carico delle spese.

¹⁰¹ Corte di Appello di Ancona - Sez. penale, ud. 23 novembre 2017 (del. 5 dicembre 2017), n. 2408 - questa nota è particolarmente rilevante perché la stessa corte esprime un giudizio estetico sulla P.O.

¹⁰² Si è scelto comunque di non fornire questi dettagli all'interno dell'elaborato per rispettare quella che era l'intenzione iniziale, per validare le presenti affermazioni però asseriamo che basta semplicemente trasformare il formato PDF della sentenza in un file Word per poter avere accesso a tutte le informazioni.

¹⁰³ *ivi*.

¹⁰⁴ Con testimoni si intende, sia coloro che si sono rese protagoniste della vicenda sia eventuali terzi soggetti.

Sono tre racconti divergenti, dunque una singola testimonianza non dovrebbe essere ritenuta più credibile dell'altra, eppure viene dato per scontato che l'affermazione della vittima sia insincera e volta solamente ad accusare i due ragazzi.

La sentenza finale è di assoluzione per gli imputati, colpevoli solo di aver partecipato a una serata *goliardica*¹⁰⁵, lasciando la vittima e la famiglia prive della giustizia sperata, ma con un'invettiva verso la ragazza e le sue scelte.

- Verdetto della Corte di cassazione

Il verdetto è stato annullato con la sentenza della Corte di cassazione nel marzo 2019, rimandando l'appello al Tribunale di Perugia.

Le motivazioni che hanno posto le basi per l'annullamento le possiamo intuire; nel dettaglio è importante soffermarsi su due ragioni:

1. violazione della Convenzione di Istanbul, in relazione alla mancanza di contraddittorietà (la P.O. non fu ascoltata in appello) e manifesta illogicità della motivazione.
2. Violazione di legge rispetto ai criteri utilizzati per la valutazione (del fascicolo fotografico, alla cartella clinica, alle dichiarazioni di P.O. e imputati).

In sintesi, essendo una sentenza di appello, il ragionevole dubbio doveva essere strettamente correlato ai fatti emersi durante processo, garantendo una motivazione rigorosa che spiegasse chiaramente le ragioni divergenti considerate. Emerge come non sia stato spiegato con sufficiente chiarezza il motivo per cui non si sia condivisa l'opinione della prima giudice, la quale ha dato grande importanza alla credibilità delle dichiarazioni della vittima e al supporto fornito dagli esami medici e tossicologici eseguiti il giorno successivo ai fatti.

Le giudici d'appello hanno ritenuto credibile l'ipotesi che la vittima avesse pianificato la serata "goliardica" per creare la situazione "giusta" con uno degli imputati, pentendosi successivamente per salvaguardarsi dalle ire della madre giungendo dunque a inventarsi di aver subito una violenza.

"I giudici di legittimità censurano nel caso concreto l'assenza di rigore nella motivazione della sentenza che ha prospettato una versione alternativa rispetto al narrare della persona offesa, senza alcun serio raffronto critico"

¹⁰⁵ Aggettivo utilizzato in sentenza per descrivere il contesto della violenza.

con le argomentazioni della sentenza di primo grado e soprattutto senza il necessario supporto probatorio alla ricostruzione ritenuta «ben più plausibile» di quella della vittima.»¹⁰⁶

Inoltre, la decisione delle giudici è considerata carente dal punto di vista delle motivazioni a causa dell'utilizzo di argomenti irrilevanti (l'aspetto fisico della P.O.) che si discostano dal comune esperibile e sembrano basarsi più su una convinzione soggettiva che su dati oggettivi. Non esiste una regola empirica che giustifichi l'idea che l'aspetto fisico della vittima possa impedire la violenza.

La questione della bellezza come prova rilevante è un concetto sintomatico della pericolosità degli stereotipi che sarebbe necessario scardinare, in primo luogo, dalle aule di un tribunale, poiché in questo caso avvalta l'intuizione che solo le donne attraenti e con determinate caratteristiche femminili possano essere oggetto di desiderio e, di conseguenza, di violenza.

Nel 2020, i giudici della Corte di Appello di Perugia hanno confermato le stesse pene inflitte nel primo grado ai due imputati. La decisione è stata nuovamente contestata in Cassazione, ma è stata rigettata; dal 2022 i due imputati scontano le loro pene in carcere.

3.2.2 J.L. c Italia¹⁰⁷

Il secondo caso, non si è fermato all'interno dei confini italiani, ma ha valicato le Alpi fino ad arrivare a Strasburgo. Con la sentenza CEDU J.L c. Italia, il nostro Paese è stato condannato per aver violato l'art 8 della Convenzione:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”¹⁰⁸

Questo articolo si concentra soprattutto sulla difesa dall'ingerenza arbitraria delle autorità pubbliche. I Paesi firmatari sono obbligati a rispettare il divieto di interferenza, a meno che non

¹⁰⁶<https://www.questionegiustizia.it/articolo/a-margine-della-sentenza-di-cassazione-n-1568319-c-19-04-2019.php> - visitato in data 20 marzo 2024.

¹⁰⁷ Essendo l'Italia stata censurata per violazione dell'articolo 8, si è deciso di non riportare estrapolati estesi della sentenza di appello (che è stata censurata e non facilmente reperibile), questo per rispettare il processo di oblio in atto.

¹⁰⁸ https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_8_ita - visitato in data 20 marzo 2024.

vi siano deroghe esplicitamente previste. La censura da parte della CEDU riguarda un caso di stupro avvenuto a Firenze nel giugno del 2008.

La P.O. denunciò di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo, fatto che avvenne a seguito di una serata in Fortezza da Basso¹⁰⁹ a Firenze, dove la vittima si era recata insieme ad alcuni degli aggressori - con cui aveva un rapporto confidenziale. Nella mattinata successiva procederà a sporgere denuncia, identificando i sette aggressori.

Inizialmente, tutti furono condannati in primo grado dal Tribunale di Firenze ma, dopo il ricorso in appello, la Corte li assolse perché non vi erano prove a sufficienza per confermare il reato. In questa prima fase, come per il caso precedente, ci soffermeremo sul contenuto della sentenza di appello, trattando i contenuti che saranno poi oggetto di denuncia da parte della CEDU.

Secondo la sentenza emessa dalle giudici fiorentine, le accuse avanzate dalla P.O. non potevano essere considerate credibili e affidabili. Infatti, la Corte ha giustificato la condotta degli aggressori, i quali avrebbero presupposto, basandosi sulle dichiarazioni, lo stile di vita e le abitudini della giovane, che la donna era disponibile a un rapporto.

“Un soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, in grado di gestire la propria (bi)sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta [...] Tale quadro certo non denota un soggetto in condizioni psicologiche precarie”¹¹⁰

Nel dettaglio, i giudici hanno reputato rilevante segnalare alcuni aspetti dell’abbigliamento e della vita privata della P.O. per sminuire le accuse tra cui:

- riferimento al colore dell’intimo portato dalla P.O. e “esibito”¹¹¹ durante la serata;
- commenti paternalistici riguardo la - presunta - bisessualità della ragazza e quindi alla sua apertura sessuale;¹¹²
- rimandi a precedenti rapporti sessuali con gli imputati, avvenuti prima dei fatti;

¹⁰⁹ Luogo pubblico all’interno della città di Firenze, dove si tengono spettacoli ed eventi.

¹¹⁰ Corte di Appello di Firenze - Sez. penale, ud. 4 aprile 2015(dep. 3 giugno 2015), n. 858/15.

¹¹¹ Il particolare è emerso quando gli imputati raccontano l’episodio del toro meccanico; è quindi inferibile che l’esposizione della *lingerie* sia stato un inconveniente dato dal movimento del gioco elettronico e non da una specifica volontà della persona.

¹¹² Alcune testimoni riferiscono che la ragazza, all’uscita dalla festa, avesse riferito che la data situazione di disagio - cioè l’essere palpeggiata dai ragazzi - fosse in qualche modo colpa sua perché “da lesbica era tornata etero”.

- riferimenti alla condotta poco consona della ragazza sia durante la serata (l'aver bevuto, scherzato ed essere rimasta sola con loro) sia nel periodo precedente; infatti, si era resa protagonista di un video a sfondo erotico, girato con gli imputati;
- diffidenza sulla motivazione che ha portato la vittima a denunciare, adducendo una volontà di stigmatizzare e sopprimere “un momento di debolezza e fragilità”;
- commento su come la vittima visse le relazioni sessuali, indagando su una sfera privata ed emotiva non utile al verdetto;
- commento sulle sue scelte artistiche e di svago nel periodo successivo al verdetto.¹¹³

Le valutazioni riferite in elenco e i commenti collegati non dovrebbero contribuire al giudizio e alla credibilità della testimonianza né alla determinazione dei fatti.

Il ricorso e la successiva censura da parte della CEDU¹¹⁴, ha ribadito che lo Stato è chiamato a garantire la tutela della dignità e la libertà dell'individuo, nello specifico nei casi in cui interviene la giurisprudenza; questo poiché il risultato della sentenza è stato ottenuto basandosi non sulle prove, bensì sulla base del fatto che, secondo l'opinione della Corte, la P.O. fosse inattendibile. Tale decisione, inoltre, ha tenuto conto delle sole incongruenze del racconto da parte della vittima, escludendo testimonianze a suo favore, con, in aggiunta, un commento giudizievole sulla sua vita privata.

“Gli addetti al controllo omissis, che avevano visto semplicemente uscire il gruppo di ragazzi che circondava la omissis, che pareva alterata e malferma sulle gambe. Ma qui si inserisce l'altra teste considerata significativa per l'accusa [...]che aveva ritenuto di intervenire in difesa di costei, vedendola appunto presa di mira da coloro che la reggevano, che la palpava e che la baciavano: invero proprio la deposizione di tale teste appare bifida, non rappresentando univocamente il ritratto di una predestinata vittima di violenza, quanto piuttosto quella di una ragazza in grado di difendersi ed anche di divertirsi alle battutaccia di coloro che plaudivano al suo nuovo orientamento sessuale a loro favorevole (da lesbica ad etero)”¹¹⁵

La Corte d'appello di Firenze ha giustificato l'assoluzione degli imputati sostenendo che la donna avesse dato il suo consenso preventivo ai rapporti sessuali con alcuni di loro, nonostante fosse in evidente stato di alterazione alcolica, fattore che dovrebbe già di per sé escludere la consensualità. Una sentenza che sembra più una condanna alla vita privata della P.O. che un giudizio sugli aggressori e presuppone che i seguenti due fatti siano plausibili e verosimili:

¹¹³ Venti giorni dopo i fatti ha partecipato a un laboratorio artistico intitolato "Sesso in transizione".

¹¹⁴ Sentenza che ha avuto un impatto storico in fatto di sessismo giuridico.

¹¹⁵ Corte di Appello di Firenze - Sez. penale, ud. 4 aprile 2015(dep. 3 giugno 2015), n. 858/15.

- che una donna possa dare il proprio consenso, senza esplicitarlo, all'uso di ogni parte del suo corpo, per ore e ore, da parte di sei uomini per il loro divertimento e piacere personale;
- che sei uomini ritenessero assodato quel consenso perché alle donne piace essere prese con la forza da chiunque e ovunque.¹¹⁶

“A torto o a ragione, evidentemente il gruppo (lo) aveva ritenuto esistente [...] Non può che dedursi che tutti avevano male interpretato la sua disponibilità precedente, orientandola ad un rapporto di gruppo che alla fine nel suo squallore non aveva soddisfatto nessuno, nemmeno coloro che nell'impresa si erano cimentati”¹¹⁷

Pur riconoscendo l'importanza cruciale della verifica della credibilità della vittima di violenza in questi processi, la CEDU¹¹⁸ esclude categoricamente l'utilizzo di riferimenti, in fase giudiziaria, alla vita familiare della vittima, alle sue relazioni sentimentali, ai suoi orientamenti sessuali e alle sue scelte di abbigliamento (come nel caso della menzione del colore della biancheria), senza rendere il controesame denigratorio per la donna. Secondo la CEDU

“Il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d'appello trasmettono i pregiudizi sul ruolo delle donne che esistono nella società italiana e sono suscettibili di impedire l'effettiva protezione dei diritti delle vittime di violenza di genere” pur in presenza di *“un quadro legislativo soddisfacente.*

La Corte è convinta che l'azione penale e la punizione abbiano un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alla disuguaglianza di genere. È quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi di genere nelle decisioni dei tribunali, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria, utilizzando un linguaggio colpevolizzante e moraleggiante che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario.”¹¹⁹

In definitiva, anche se le autorità nazionali hanno cercato di rispettare gli obblighi derivanti dall'articolo 8 della CEDU nell'indagine e nel processo, la Corte ritiene che i diritti e gli interessi della P.O. non siano stati protetti in maniera soddisfacente. La sentenza non ha considerato adeguatamente come proteggerla da una possibile vittimizzazione secondaria durante tutto il processo, compresa la redazione della sentenza che, essendo pubblica, possiede quindi una rilevanza importante.

¹¹⁶ Credenza che si basa su stereotipi alimentati da narrazioni androcentriche provenienti soprattutto dal mondo della pornografia.

¹¹⁷ Corte di Appello di Firenze - Sez. penale, ud. 4 aprile 2015(dep. 3 giugno 2015), n. 858/15. - commento sul tema dell'orgasmo non goduto.

¹¹⁸ La quale non entra nel merito della decisione dell'Autorità giudiziaria italiana.

¹¹⁹ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dep. 27 maggio 2021, n. 5671/16, Causa J.L. c. Italia, prima sezione.

Alla luce di quello emerso durante la lettura di queste sentenze, prima di passare all'ultimo caso, è fondamentale fermarsi un attimo e fare alcune riflessioni.

3.3.3. Riflessioni

Se chiedessimo a qualcuno di descrivere un tipico caso di violenza sessuale, la risposta richiamerebbe probabilmente l'immagine di un uomo sconosciuto, che attacca una giovane e attraente donna, all'aperto, mentre questa è sobria e in buona salute. La donna si difende attivamente, urlando, cercando di fuggire o combattendo contro l'aggressore.

In entrambe le sentenze portate ad esempio, invece, ci troviamo di fronte a quella che viene definita una vittima *non-ideale*, poiché lo stile di vita, la conoscenza degli aggressori e la gestione dello stupro - le vittime non hanno posto strenua resistenza - non possono essere sovrapposti con l'immaginario della violenza sessuale. Le due donne sono state descritte come coscienti della situazione, tanto da essere considerate loro stesse fautrici della stessa, una con battute a sfondo sessuale e l'altra con balli provocanti, andando così a banalizzare la questione del consenso - il quale deve essere esplicito, non presunto, e può essere comunque revocato.

In uno dei casi (paragrafo 3.2.1), in particolare, la P.O. non viene riconosciuta come soggetto epistemico credibile, a causa sia del sessismo sia di un latente paternalismo¹²⁰, alimentando in questo modo una forma di ingiustizia epistemica nei suoi confronti che si è tradotta con l'assoluzione dei suoi aggressori. Non solo, l'aspetto fisico della sopravvissuta diventa una garanzia a sostegno della tesi degli imputati, argomentazione che sminuisce il racconto della P.O. e che dà vita a una nuova violenza contro la sua persona.

Una caratteristica comune a tutte e due le sentenze è l'accento posto sull'avvenuto o meno orgasmo maschile, definendo la violenza in base al piacere sessuale dell'imputato durante l'atto. Le due Corti, così facendo, sembrano ritenere l'orgasmo dell'aggressore come un elemento cruciale per giudicare se l'atto stesso sia da considerarsi "completo" o meno. Tale valutazione solleva questioni, etiche e legali, significative riguardanti la definizione e la comprensione della violenza sessuale, poiché implica che l'esperienza di piacere dell'aggressore possa influenzare la gravità dell'atto e la sua responsabilità.

¹²⁰ Il racconto della vittima, secondo le giudici, era parzialmente inventato per evitare di incorrere nella punizione da parte della madre.

Invece, che il rapporto sia stato “completo” o meno non dovrebbe arrivare a sminuire il fatto che l'atto di intromettersi nella sfera sessuale di un individuo senza il suo esplicito consenso costituisca già di per sé violenza.

La giurisprudenza dovrebbe smarcarsi da questi stereotipi e cercare di diventare parte del nuovo modello di una società meno sbilanciata a livello di genere e, dunque, più binaria. La CEDU invita caldamente i giudici a mettere in discussione convinzioni consolidate, inclusa l'imparzialità compromessa dai pregiudizi sulle donne vittime di violenza e sugli uomini. Per contrastare la violenza maschile è necessario eliminare i modelli stereotipati legati ai ruoli di genere, che sono la chiave per comprendere l'ambiente nel quale le relazioni violente si strutturano.

Un suggerimento su come muovere i prossimi passi arriva da uno degli ultimi rapporti sull'Italia da parte del GREVIO (Gruppo di esperte sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, deputato al controllo della corretta applicazione della Convenzione di Istanbul), il quale, per favorire il riconoscimento e l'importanza del consenso, incoraggia le autorità a emendare la normativa per stabilire che il reato di violenza sessuale si fonda sul concetto di consenso volontario, come prescritto dall'articolo 36, comma 1 della Convenzione di Istanbul.

3.4 Femminicidio - caso Maltesi

La prima sentenza¹²¹ sul caso del femminicidio di Carol Maltesi è sicuramente il giudizio che racchiude più esempi delle pratiche linguistiche analizzate nel capitolo 1 e 2 di questo elaborato.

I fatti relativi a questo processo risalgono all'11 gennaio 2022 con l'omicidio e l'occultamento del cadavere della vittima a opera dell'ex compagno Davide Fontana. I due erano legati da una passata relazione sentimentale e da una collaborazione sul piano lavorativo all'interno della piattaforma *onlyfans*¹²².

La donna aveva interrotto la storia con l'aggressore e, da lì a pochi mesi, sarebbe venuta meno la collaborazione lavorativa, essendo lei intenzionata a spostarsi in un'altra città - Verona - per avvicinarsi al figlio avuto da una precedente relazione e affidato al padre. Questa situazione,

¹²¹ Il 21 febbraio 2024 la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha modificato la decisione da 30 anni all'ergastolo, riconoscendo le aggravanti. - testo della sentenza ancora non reperibile in maniera telematica.

¹²² Trattasi di un sito web che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento. I *creators* quindi guadagnano attraverso gli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i quali sono spesso a carattere erotico.

quindi, verosimilmente avrebbe non solo allontanato fisicamente la vittima, ma probabilmente si sarebbe evoluta con una cessazione dei rapporti tra le due parti, cosa ritenuta non accettabile dall'imputato.

Durante uno degli ultimi incontri, con la scusa di girare un contenuto per un utente¹²³ che ne aveva fatta esplicita richiesta, l'aggressore ha immobilizzato la vittima e ne ha causato la morte tramite l'utilizzo di un martello e di un coltello, per poi occultare l'omicidio per più di due mesi. In questo lasso di tempo, Fontana ha utilizzato sia i social della P.O., fingendosi la donna, sia la sua carta di credito, fino all'abbandono del cadavere, smembrato, in un dirupo in zona Brescia.

La prima sentenza, tenendo conto della successiva confessione dell'imputato e considerando quindi la certezza della sua colpevolezza, era chiamata a dare giustizia alla vittima e a esprimersi su diversi punti, tra i quali c'erano i presupposti per confermare le aggravanti di premeditazione, di motivi abietti e di crudeltà. Quello che ne è emerso è un quadro desolante che pone nuovamente la vita della vittima al centro del giudizio, deresponsabilizzando l'aggressore.

Il primo punto che risalta subito è come la Corte si riferisca all'imputato e alla P.O.: il primo è sempre chiamato per cognome e nome o solo cognome (FONTANA Davide o FONTANA); mentre la seconda a volte solo per nome (Carol), a volte con l'articolo determinativo "la" davanti al nome ("*la Carol*") o con l'aggiunta di aggettivi giudicanti ("*la giovane e disinibita Carol*" "*la stimolante donna*"¹²⁴).

Questo modo di fare riferimento alla vittima è stato già sottolineato e preso in analisi nella sentenza della Corte di Appello di Ancona e appare quindi evidente che si tratti di un frame che si ripete, volto a stigmatizzare le donne vittime di violenza di genere.

Il giudizio sulla P.O. è presente in vari passaggi del testo della sentenza, sia sul suo ruolo di madre:

*"[.]la Maltesi una madre, per quanto possibile, presente"*¹²⁵

sia rispetto alla scelta lavorativa intrapresa; infatti, più volte è possibile rinvenire il termine "lavoro" tra virgolette, il che lascia intendere l'opinione della Corte rispetto alla supposta poca serietà di quella carriera.

¹²³ Che si rivelerà successivamente essere lo stesso Fontana.

¹²⁴ Corte di Assise di Busto Arsizio, ud. 12 giugno 2023 (dep. 5 luglio 2023) n. 1.

¹²⁵ *ibidem*.

L'aggressione da parte dell'imputato invece viene romanticizzata, spostando molteplici volte l'attenzione su quanto egli amasse la vittima e quanto le decisioni di quest'ultima lo avessero ferito, di fatto colpevolizzandola

- *“A lui, con tutta evidenza, bastava stare comunque accanto alla Maltesi e continuare con lei una vita stimolante, del tutto diversa da quella grigia e monotona di prima[...].”*
- *“Si è reso conto che la giovane e disinibita Carol si era in qualche misura servita di lui per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali e che lo avesse usato, e ciò ha scatenato l'azione omicida. A spingere l'imputato non fu la gelosia ma la consapevolezza di aver perso la donna amata, accompagnata dal senso di crescente frustrazione per essere stato da lei usato e messo da parte”*
- *“[...] egli, che faceva di tutto, per non perdere “contatto” con la Maltesi, tanto di accontentarsi - come dire? - di un equilibrio al ribasso, non poteva certo volerne la morte in modo costante per tutto quel lungo periodo, ma si macerava tra opposte spinte emotive.”¹²⁶*

La vittima da questa sentenza quasi scompare, diventa piuttosto un oggetto (in un passaggio si può leggere *“la sua donna”*) che l'imputato aveva ricevuto e conquistato, che non era disposto e non intendeva perdere, al quale *“al massimo”* è attribuita la colpa di voler rovinare lo *status quo* del loro rapporto andando via. La Corte di Assise di Busto Arsizio rigetta le aggravanti e ci restituisce una pagina già tristemente vista della storia delle violenze di genere, rimandando il tutto ad un *dolo d'impeto* senza crudeltà, giacché

“Il taglio della gola sarebbe stato un modo per alleviare le sofferenze della Maltesi [...] se fosse stato mosso da crudeltà, FONTANA, avrebbe potuto “semplicemente” continuare ad infierire con il martello sul capo della donna”¹²⁷

Il giudizio finale non restituisce giustizia alla vittima né alla sua famiglia, e sembra quasi dire che *“un po' se l'è andata a cercare”*.

¹²⁶ *ibidem*.

¹²⁷ Corte di Assise di Busto Arsizio, ud. 12 giugno 2023 (dep. 5 luglio 2023) n. 1..

Conclusioni

Questa tesi ha messo in evidenza come gli stereotipi e i pregiudizi di genere, radicati nella nostra società e contenuti nel linguaggio che utilizziamo, possono avere ripercussioni sul garantire un processo equo e imparziale.

Nei tre casi in esame è infatti presente una violenta vittimizzazione secondaria, che ha portato a sentenze miti per gli accusati e giudicanti per le vittime. Se, nel processo giudiziario, a essere considerato rilevante ai fini della sentenza risulta più ciò che il giudice ritiene sia successo rispetto a quanto realmente è accaduto, nel momento in cui la vittima dovrà testimoniare, il suo racconto diventerà incerto e frammentato, poiché si sentirà non creduta nell'espone la sua versione dei fatti.

Per quanto riguarda le due sentenze su violenza sessuale, è evidente che, se uno stupro non si adatta agli stereotipi predefiniti verrà interpretato, erroneamente, come un atto consensuale, in cui la vittima è ritenuta responsabile di quanto accaduto:

“Il prezzo che pagano le donne per essere quello che sono è di essere castigate non tanto e non solo dagli uomini violenti, ma di essere colpevolizzate, in nome dello Stato, per non avere corrisposto al modello della vittima perfetta, cioè la vittima che perpetua il modello della donna ripiegata nei divieti culturali. Gli operatori giudiziari non sempre sanno che si viene violentate anche perché si disubbidisce ad un modello di soggezione e limitazione.”¹²⁸

Anche la romanticizzazione della relazione tra omicida e vittima è un paradigma da superare, poiché la narrazione per la quale si uccide a causa del troppo amore non solo non rende giustizia a chi ha perso la vita, ma arriva a giustificare e nobilitare delle azioni abiette in nome di un sentimento, giungendo ad addossare la colpa alla donna che lo ricambiava.

L'Italia deve trovare il modo per evitare che tale riproduzione di stereotipi sessisti, di commenti colpevolisti e moralizzanti da parte delle autorità giudiziarie, porti ad aggravare la sfiducia - già molto presente - delle vittime di violenza di genere verso la giustizia.

La strada, dunque, ci appare ancora molto lunga e sicuramente saremo testimoni di altre sentenze che “non stanno dalla parte della donna”. La speranza, tuttavia, è che il nostro Paese riesca a dotarsi di maggiori e più efficaci strumenti di educazione, per non rendere più

¹²⁸ p. 10, Di Nicola Travaglini P., *La Corte EDU alla ricerca dell'imparzialità dei giudici davanti alla vittima imperfetta*, in *Questioni di Giustizia*, pubblicato il 21 luglio 2021.

“socialmente accettabili” determinati comportamenti in sede di tribunale che portano le vittime a sentirsi sole e abbandonate dalla società e da quello Stato che dovrebbe invece tutelarle.

Bibliografia

- Amnesty International, *Mai più! Fermiamo la violenza sulle donne*, EGA Edizione, Torino, 2004.
- Bianchi C., *lato oscuro del linguaggio - Hate speech*, Laterza, 2021, Bari.
- Capecchi S., *La comunicazione di genere. Prospettive teoriche e buone pratiche*, Carocci editore, 2018.
- Caravero A. & Restaino F., *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, Mondadori, 2002, Milano.
- Criado Perez C., *Invisibili. Come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo. Dati alla mano*, Einaudi, 2022, Torino.
- Dino A., Gucciardo G., Cardella C., *Dentro il processo: narrazioni, numeri e spazi del femminicidio nel discorso giudiziario*, in Lalli P., a cura, *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*, Il Mulino, 2021, Bologna.
- Gheno V., *Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole*, Effequ, 2021.
- Giomi E. & Magaraggia S., *Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Il Mulino, 2017.
- Iacona R., *Se questi sono gli uomini*, Chiarelettere, 2012.
- Morra L., *Implicature conversazionali nei testi di legge*, Esercizi filosofici 6, 2011.
- Nicolosi E., *Patriarcato for dummies*, Giulio Perrone Editore, 2022, Roma.
- Priulla G., *Violate. Sessismo e cultura dello stupro*, Villaggio Maori, 2020.
- Robustelli C., *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo*, Progetto realizzato con il finanziamento della Regione Toscana L.R. 16/09 Cittadinanza di Genere, 2012.
- Robustelli C., *Genere, grammatica e grammatiche* in M. S. Sapegno (a cura di), *La differenza insegna. La didattica delle discipline in una prospettiva di genere*, Carocci, 2014, Roma.
- Robustelli C., *Lingua italiana e questioni di genere. Riflessi linguistici di mutamento socioculturale*, Aracne Editrice, 2018.
- Romaniuk E., *Discourse analysis*, in Research Methods in Linguistics, 2014.
- Sabatini A., M. Mariani, *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1987, Roma.

- Saccà F., *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, Franco Angeli, 2021, Milano.
- Scarpa R., *Lo stile dell'abuso. Violenza domestica e linguaggio*, Treccani, 2021.
- Spinelli B., *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Franco Angeli, Milano, 2008.
- Taurino A., *Psicologia della differenza di genere*, Carocci, 2005, Roma.
- Vagnoli C., *Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere*, Fabbri editori, 2021, Milano.
- Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR (2018).
- Corte di Appello di Firenze - Sez. penale, ud. 4 aprile 2015(dep. 3 giugno 2015), n. 858/15.
- Corte di Appello di Ancona - Sez. penale, ud. 23 novembre 2017 (del. 5 dicembre 2017), n. 2408.
- Corte di Cassazione, ud. 5 marzo 2019 (dep. 9 aprile 2019), n. 15683.
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dep. 27 maggio 2021, n. 5671/16, Causa J.L. c. Italia, prima sezione.
- Corte di Assise di Busto Arsizio, ud. 12 giugno 2023 (dep. 5 luglio 2023) n. 1.

Sitografia

- <https://www.questionegiustizia.it>
- <https://www.giustizia.it/>
- <https://www.openstarts.units.it>
- <https://www.sistemapenale.it>
- <https://ihaveavoice.it>
- <https://www.ilsole24ore.com>
- <https://alleyoop.ilsole24ore.com>
- <https://www.amnesty.it/>
- <https://unipd-centrodirittiumani.it/>
- <http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home>
- <https://www.echr.coe.int/>
- <unipd-centrodirittiumani.it/>
- <https://www.istat.it>